

TORNATA DEL 1° MARZO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Sorteggio degli uffizi — Seguito della discussione del disegno di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna — Proposizione del deputato Capriolo, rinviata al fine del progetto — Approvazione degli articoli 4 e 5 — Emendamenti dei deputati Cavour Gustavo, Genina e Michelini G. B. all'articolo 6, oppugnati dai deputati Boggio relatore e Sappa, e dal commissario regio Serra — Sono rigettati — Approvazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 — Emendamento del deputato Niel all'articolo 10, non appoggiato, e approvazione dell'articolo — Il commissario regio ed il ministro per le finanze si oppongono all'emendamento della Giunta all'articolo 11, che è difeso dal relatore, e non approvato — L'articolo 11 è adottato — Obbiezioni del deputato Sineo all'articolo 12, e spiegazione del relatore Boggio e del commissario regio — Approvazione di quell'articolo, con aggiunta del relatore — Considerazioni, e opposizioni del commissario regio sugli articoli 13 e 14 — Si approvano i due primi capoversi dell'articolo 14 del Ministero — Considerazioni dei deputati Cavour G. e Fulqui-Pes in appoggio della proposta della Giunta alla seconda parte dell'articolo 14 relativo alle cussorgie, e osservazioni del commissario regio.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

(Si procede alla estrazione degli uffizi.) (1)

PRESIDENTE. Debbo partecipare alla Camera che la Commissione incaricata dello spoglio delle schede per la nomina della Commissione del bilancio 1860 non ha potuto compiere la sua operazione, perchè parecchi dei componenti stati estratti a sorte non si recarono al loro posto per la verifica delle schede. Non so se domattina potranno recarvisi; ma ad ogni modo, per impedire quest'inconveniente, si procederà alla estrazione a sorte di altri sei membri almeno, i quali suppliscano, occorrendo, a quelli che, per circostanze straordinarie, non potessero intervenire.

(Sono estratti a sorte i deputati Castellani-Fantoni, Minoglio, De Sonnaz, Solari, Rignon, Guglianetti.)

(1) Gli uffizi si costituiscono poi nel modo seguente:

UFFICIO I. *Presidente*, Lisio — *Vice-presidente*, Quaglia — *Segretario*, Castagnola — *Commissario per le petizioni*, Capriolo.

UFFICIO II. *Presidente*, Falqui-Pes — *Vice-presidente*, Arnulfo — *Segretario*, Marco — *Commissario per le petizioni*, Montagnini.

UFFICIO III. *Presidente*, Valerio — *Vice-presidente*, Brofferio — *Segretario*, Mazza — *Commissario per le petizioni*, Boggio.

UFFICIO IV. *Presidente*, Chiapusso — *Vice-presidente*, Guglianetti — *Segretario*, Cavallini C. — *Commissario per le petizioni*, Cavour Gustavo.

UFFICIO V. *Presidente*, Robecchi — *Vice-presidente*, Satta-Musio — *Segretario*, Del Carretto — *Commissario per le petizioni*, Tegas.

UFFICIO VI. *Presidente*, Giovanola — *Vice-presidente*, Rorà — *Segretario*, Bottero — *Commissario per le petizioni*, Cavallini Gaspare.

UFFICIO VII. *Presidente*, Bianchetti — *Vice-presidente*, Mollard — *Segretario*, Rignon — *Commissario per le petizioni*, Cotta-Ramusino.

Io pregherei gli onorevoli deputati estratti a sorte di intervenire tutti; perchè, essendo in numero maggiore, si potrà fare questo spoglio più facilmente.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEGLI ADEMPRIVI IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna.

La discussione era rimasta all'articolo 4, di cui darò lettura:

« Art. 4. Nella divisione per metà o per terzi saranno compresi in proporzione eguale anche i terreni improduttivi, facienti parte del fondo medesimo, come è a dire le rocce nude, le ghiaie, le sabbie, le paludi e simili.

« Se per causa inerente alla qualità e giacitura dello stesso fondo la divisione in parti eguali per metà o per terzi non potesse comodamente eseguirsi senza danno dei condividenti, l'amministrazione demaniale sarà autorizzata a pareggiare i lotti, aggiungendo a quello che risultasse di bontà inferiore una proporzionata estensione o dello stesso fondo, o di altro di sua pertinenza. »

CAPRIOLO. Io credo che molti convenissero nel partito di assegnare appena la metà dei terreni e non i due terzi, come venivano chiesti da molti sardi, perciocchè pareva loro che era tanto più facile il condurre i proprietari alla coltivazione di questi fondi, perchè insomma temevano che, ove ne fosse stato loro accordata

una porzione maggiore, i fondi sarebbero, non ostante questa legge, rimasti incoltivati.

A me pare tuttavia che la causa di questo pericolo non consista e non possa consistere solo nella maggiore o minore quantità di terreno che possa darsi a questi ademprivisti nel riparto determinato da questa legge, ma possa pure provenire dal peso dell'imposta che immediatamente ricadrebbe su questi fondi, e dalla circostanza che il proprietario o l'ademprivista, cui vengono ceduti beni non potrebbe immediatamente ricavare da questi beni frutto di sorta, ed intanto sarebbe costretto a corrispondere l'imposta. È troppo probabile che molti a causa di questo immediato peso non vengano nella determinazione d'abbandonare il fondo per non avere a corrispondere l'imposta.

Io credo pertanto che sarebbe provvedimento giusto non solo, ma provvedimento che intenderebbe alla sicura esecuzione della legge, quando per un certo termine venisse proclamata l'esenzione dell'imposta su questi fondi ceduti agli ademprivisti. Proporrei pertanto per questi beni la esenzione d'imposta per un quinquennio, a fare tempo dal giorno dell'esecuzione della legge, cioè dal 1° dell'anno 1863.

PRESIDENTE. Mi pare che questo emendamento potrebbe essere rimandato al fine della legge, dove avrebbe sede più adatta.

CAPRIOLO. Acconsento che si faccia come il signor presidente ha suggerito.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo 4, di cui la Camera ha udito la lettura.

(La Camera approva.)

« Art. 5. La metà o la terza parte da cedersi all'ademprivista, secondo l'articolo 4, sarà quella dell'intera superficie del terreno, del bosco o della selva previamente depurata da qualunque diritto di proprietà o di uso particolare competente ai terzi, nel modo, nel tempo ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni di questa legge, a tale accertamento relative.

« Qualunque spesa che a causa di somigliante depurazione ed accertamento preventivo potesse essere sopportata dall'amministrazione demaniale, dai comuni, dai corpi morali, e dai privati, verrà, per la metà o per un terzo, rimborsata dall'assegnatario.

« La metà od il terzo del fondo ceduto in compenso dell'ademprivio si consoliderà nell'ademprivista. »

(La Camera approva.)

« Art. 6. Qualunque comune creda avere diritto a compenso, dovrà, a pena di decadenza, proporre la domanda all'intendente della provincia dentro l'anno dalla promulgazione della presente legge al proprio albo pretorio.

« Durante gli ultimi sei mesi di questo termine, l'intendente ricorderà il prescritto di quest'articolo con appositi proclami da pubblicarsi all'albo pretorio d'ogni comune a un mese di distanza. »

A questo articolo il deputato Cavour G. ha proposto il seguente emendamento:

« Chiunque creda avere diritto al compenso di cui

negli articoli precedenti, dovrà denunciarlo all'intendente della provincia dentro l'anno dalla promulgazione di questa legge. In difetto di tale denuncia, egli non potrà più dopo quell'anno esercitare il suo diritto d'ademprivio. Ove poi lasci passare cinque anni senza richiami perderà eziandio il diritto al compenso dovutogli per l'abolizione dell'ademprivio medesimo. »

CAVOUR G. È mio debito di rammentare che sono appena quindici giorni io sedeva sopra questo stesso banco in mezzo ad una Commissione, la quale aveva avuto per mandato di studiare il progetto di legge presentato dal Ministero sulla prescrizione da stabilirsi per la decadenza dal diritto di quei possessori di piazze privilegiate, i quali rimanessero un certo tempo senza fare valere i loro diritti. La proposta ministeriale era che la prescrizione s'intendesse incorsa dopo cinque anni. In quell'occasione nessuna voce in questa Camera, nè tra la stampa, nè nel paese si alzò per dire che questo termine fosse eccessivo; anzi e nella Camera, e negli uffizi, e nella Commissione vi furono onorevoli membri i quali trovavano che cinque anni erano un tempo troppo ristretto, e che per diritti che possono talvolta formare il patrimonio d'una intera famiglia non era conveniente di stabilire un termine così breve. La Commissione però mantenne il suo progetto, e la Camera votò i cinque anni. Ora io vengo ad invocare l'autorità di questo precedente. Se si sono dati cinque anni ai possessori di piazze privilegiate per agire utilmente onde avere il dovuto compenso, perchè a questi utenti, i quali dietro gli atti già votati hanno diritto ad un compenso, si vorrà restringere ad un solo anno il termine utile per presentare e fare valere i loro diritti?

Dei due osserverò che, se ci fosse una ragione, mettendo in bilancio il diritto dei possessori di piazze privilegiate ed i diritti di questi utenti, si dovessero piuttosto favorire questi ultimi, anzichè i primi. E ciò per una ragione che tutti i pubblicisti e tutti gli scrittori di diritto naturale concordano a mettere innanzi. Si deve ritenere esservi una proprietà che non ha i suoi fondamenti nella natura stessa delle cose, ma bensì in disposizioni legislative, le quali dipendono dal prudente e savio arbitrio del legislatore. Ora quelle proprietà, perchè sono creazioni della legge, si ritiene generalmente che abbiano qualche cosa di meno sacro, di meno inviolabile che non quelle che nascono dalla natura stessa.

Gli ademprivisti, per lo più possessori da molti secoli dei loro diritti, vengono ad essere in ora colpiti da una misura che si può, sotto un certo aspetto, paragonare alla soppressione delle piazze privilegiate. Il compenso venne riconosciuto da tutti gli oratori come cosa sacra da non potersi contestare, e fu ammesso dover essere non solo equo, ma largo.

Ora, dopo avere riconosciuto il diritto negli utenti e, per conseguenza, il debito nello Stato, si propone una misura eccezionale, direi, pure qualche volta forse anche spietata, giacchè si tratterebbe di ridurre alla povertà intiere popolazioni per la negligenza di un sindaco e di un Consiglio municipale.

Ma nella Commissione, a cui io aveva già presentato questo emendamento, e che lo respinse a piccola maggioranza, credo, mi si obiettò una ragione la quale, ove fosse applicabile, avrebbe molto fondamento; mi si disse essere nell'interesse pubblico, nell'interesse della prosperità del paese, ed anche in quello del progresso dell'incivilimento, che gli ademprivi cessino al più presto, se si può, in un anno, in ogni caso poi prima del 1862.

Ma qui si confondono due cose. Io sono d'accordo col Ministero e colla Commissione nel riconoscere che gli ademprivi debbano cessare anche in un anno, se si può, regolati i conti; credo che si dovrebbe poter agire da una parte e dall'altra per farli cessare; confesso poi che, in genere, troverei che sarebbe meglio che il demanio fosse incaricato ed obbligato di agire per la separazione, e che la legge lasciasse che l'azione potesse iniziarsi dalla parte più diligente, per la separazione dei due lotti da formarsi.

La Commissione non ha creduto di entrare in questo sistema, ed ha detto: agiscano i possessori degli ademprivi; se fra un anno non richiamano, cessi il diritto di ademprivio.

Ma altro è il diritto dell'ademprivio, diritto reale di una natura speciale; altro è il diritto al compenso, il quale entra nella sfera di quelli che si dicono in giurisprudenza *ius ad rem*. Che questo diritto debba essere perento con un solo anno, mi pare cosa esorbitante al diritto comune, non giustificata da sufficiente ragione, e, come ho già detto, molto severa.

Io dunque vorrei bensì che cessasse dopo l'anno il diritto all'ademprivio, ma vorrei che durasse almeno per cinque anni il diritto di avere il compenso; altrimenti noi faremmo una legge contro i comuni sardi, poichè le prescrizioni che colpiscono i diritti di questa natura (e questo sarebbe una specie di diritto d'azione in divisione) durano generalmente trent'anni, sebbene vi siano casi in cui fu ridotta la prescrizione a dieci anni.

Per facilitare questa grande operazione, io acconsentirei che in questo caso la prescrizione si stabilisse in cinque anni; ma il ridurla maggiormente mi pare che sarebbe offendere i principii della giustizia e quelli della patria legislazione e gli stessi antecedenti della Camera.

Oltre questa ragione ve n'è poi ancora un'altra.

Nel nostro sistema comunale si sa quanto i municipi siano dipendenti dall'autorità centrale. Al Governo spetta la nomina dei sindaci, spetta il diritto di sciogliere i Consigli comunali, spetta il diritto di dirigere le loro operazioni, di sorvegliare l'andamento dei loro affari. Ora, se un corpo municipale ha un torto, ne punirete voi tutti gli abitanti, ed il Governo il quale, secondo il nostro sistema, è il tutore dei comuni, dovrà approfittare di una loro mancanza? Infatti, chi approfitta della prescrizione, è il Governo, il quale si appropria in tal caso anche la parte che sarebbe spettata agli utenti, parte che ad una gran parte dei deputati che seggono in questa Camera sembra esigua, giacchè fu-

rono pochissimi i voti che mancarono all'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Fara Gavino; almeno non rendiamo illusorio questo diritto.

Il sindaco è bensì rappresentante del comune, ma sino ad un certo punto egli è pur anche un funzionario delegato dal Governo; perciò quando esso non fosse troppo diligente, non condanniamo la popolazione da esso amministrata a perdere senza remissione, per colpa altrui, quei diritti che la Camera ha già riconosciuto e che sono fuori d'ogni contesa.

Per queste ragioni spero che la Camera accoglierà la proposta di estendere la prescrizione almeno a cinque anni per non stabilire una prescrizione affatto eccezionale. Se poi qualche deputato sardo volesse proporre anche dieci anni, appoggierei di buon grado la sua proposta.

PRESIDENTE. Domanderò se questa proposta è appoggiata.

(E appoggiata.)

BOGGIO, relatore. Mi pare che agli argomenti messi innanzi dall'onorevole Gustavo di Cavour in appoggio della sua proposta si potrebbe innanzitutto opporre una specie di eccezione pregiudiziale, quella che si fonda sul principio che colui il quale prova troppo, nulla prova.

Egli invocava il principio di giustizia per corroborare la sua tesi. Egli ha detto: ripugna alla giustizia che quelli ai quali abbiamo riconosciuto spettare il diritto d'un compenso, possano per la negligenza d'un amministratore vedersi spogliati d'un compenso che pure la legge volle loro concedere.

Se questo ragionamento dovesse valere, non bisognerebbe ammettere prescrizione di sorta, perchè il caso accennato dall'onorevole Di Cavour può avverarsi in un anno, come in cinque, come in trenta; tutto al più il ragionamento dell'onorevole preopinante potrebbe conciliarsi colla prescrizione ordinaria; ma dacchè egli riconosce essere conveniente che si deroghi alla prescrizione ordinaria e si stabilisca un periodo minore, la questione si riduce ad un apprezzamento, direi, di utilità sociale. Ma se è una questione di apprezzamento, non dobbiamo più volerla risolvere colla stregua della assoluta giustizia.

Piuttosto parmi che si debba formularla in questi termini: la giustizia è sempre violata quando si stabilisce un termine di prescrizione nel quale non vi è modo di fare valere il proprio diritto; ma sempre quando il termine di prescrizione stabilito lascia libero il campo all'esperienza del diritto, solo che si adoperi la diligenza ordinaria del buon padre di famiglia, la giustizia è salva, indipendentemente dalla maggiore o minore lunghezza del termine.

Nel caso concreto parve alla Commissione che il termine di un anno sia più che sufficiente onde i comuni possano utilmente proporre le loro domande di compenso.

Bensì la Commissione, e appunto in seguito all'eccitamento dell'onorevole Di Cavour, si è preoccupata del

pericolo che qualche comune lasciasse passare l'anno senza fare valere le sue ragioni di compenso; e volle aggiungere un'alinea che, a rigor di termini avrebbe forse trovato sede più appropriata in un regolamento, per dimostrare all'onorevole preopinante la deferenza che meritavano le sue osservazioni.

Questo alinea, in cui con un sistema un po' singolare per una legge, si è prescritto che l'autorità amministrativa dovrà negli ultimi sei mesi dell'anno fare pubblicazioni all'albo pretorio di ogni comune, onde eccitarli a proporre le loro ragioni, tende ad eliminare il pericolo temuto dall'onorevole Di Cavour.

Non vi ha esempio, a mio avviso, di una legge in cui si sia stabilita una siffatta prescrizione e nello stesso tempo si siano prese tante precauzioni onde impedire che una prescrizione corresse a danno di coloro i quali sarebbero pregiudicati, se in quel dato periodo di tempo non facessero valere le loro ragioni.

Di modo che il ragionamento dell'onorevole Gustavo di Cavour o lo vogliamo fare risalire ai principii astratti della giustizia, ed allora prova troppo; o vogliamo stare sul vero terreno della questione, cioè sul terreno dello apprezzamento, ed in tal caso coll'alinea di questo articolo quale vi è proposto dalla Commissione si garantiscono ad esuberanza i diritti e gli interessi dei comuni.

Si citò l'esempio di quanto si stabilì a proposito delle piazze, delle quali si è deciso il riscatto mediante compenso; ma l'analogia non regge. Queste piazze spesse volte appartengono a persone che non le esercitano, di modo che facilmente può succedere che vi sia una famiglia od un individuo che abbia diritto ad una di queste piazze, e lo ignori appunto perchè non sempre questo diritto è in esercizio; invece non si può supporre che vi sia un comune il quale abbia un ademprivo senza saperlo, perchè l'ademprivo i comuni che lo hanno lo esercitano per mezzo dei singoli componenti il comune.

Non avvi adunque per l'ademprivo quella ragione che sussisteva nell'altro caso citato dall'onorevole Gustavo di Cavour per prolungare il termine a cinque anni. All'incontro avvi una ragione capitale di abbreviare il più che si poteva questo termine sulla materia della quale ora si trova, per l'urgente necessità di fare sì che questa legge possa venire attuata, in tutta la sua pienezza, nel più breve tempo possibile.

Qui l'onorevole Gustavo di Cavour ha fatto un'obiezione, a prima giunta molto speciosa; egli ha detto: badate che si confonde l'ademprivo col compenso; l'ademprivo voglio anche io che cessi dentro l'anno, ma da ciò non ne consegue che debba cessare anche entro l'anno il diritto di chiedere compenso.

L'onorevole Gustavo di Cavour nel fare quest'osservazione dimenticava la replica, a mio credere, perentoria che nella Commissione già gli si era fatta; cioè gli si osservò prima d'ora che il compenso dovendosi dare in terreni, è impossibile attuare la legge, finchè non è definita la questione dei compensi. E per fermo, attuare la legge significa fare sì che i terreni ora incolti, liberati dagli ademprivi, si possano coltivare.

Ma chi vorrà coltivare un fondo, chiudere terre fabbricatevi sopra, mentre corre ancora pericolo, durante cinque anni, di vedere un comune venire fuori a chiedere la quota di compenso, e portargli via una parte di quel fondo ed obbligarlo a demolire una parte dell'edificio?

La proposta dell'onorevole Di Cavour sarebbe forse accettabile, qualora il compenso dovesse darsi in denaro; ma siccome si dà in terreni, così ciascuno di leggersi comprenderà che l'ammettere il suo emendamento equivarrebbe al sospendere per cinque anni l'esecuzione della legge. Egli è per evitare che si voti una legge, e nel medesimo tempo se ne sospenda per cinque anni la esecuzione, che la Commissione vi prega a non accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Gustavo di Cavour.

MICHELINI G. B. Nemmeno io approvo l'emendamento proposto dal marchese di Cavour. Non svolgerò i motivi del mio dissenso, perchè mi riferisco a quelli che sono stati testè così lucidamente esposti dal relatore. Bensì desidero di chiamare l'attenzione della Camera sopra un'altra parte di questo articolo, cioè sul secondo capoverso.

PRESIDENTE. Mi pare che si potrebbe votare prima l'emendamento, ed il paragrafo 1.

MICHELINI G. B. Allora domando la divisione.

PRESIDENTE. Si voterà per divisione.

CAVOUR G. Non aggiungerò che una sola osservazione in risposta a quanto disse l'onorevole relatore.

Non si tratta già di sospendere l'esecuzione di questa legge su tutta la superficie della Sardegna per cinque anni, ma solo di sospendere qualche vendita in certi casi rarissimi, in cui ci può essere dubbio se vi esista l'ademprivo. L'amministrazione demaniale che avrà da vendere 200 mila ettari di terreno, potrebbe opportunamente riservare per ultimi quelli su cui vi fosse dubbio o contestazione, ed io ben vorrei che in cinque anni il demanio avesse venduto tutti gli altri beni che gli appartengono in libero e franco dominio, salvo solo la piccolissima parte delle terre, ove non sarà ancora ben accertato nè l'ademprivo, nè la libertà del suolo.

Ho poi invocato i principii generali di giustizia e l'esempio delle altre nostre leggi, e specialmente quella sulle piazze privilegiate in una questione di perenzione di diritti come è questa.

Dietro tutte queste considerazioni, sembrava che gli utenti, spogliati d'una cosa che tutti hanno riconosciuto essere loro largamente dovuta, avessero quello stesso termine che si è fissato, pochi giorni or sono, ad un'altra classe di cittadini anche essa interessante, ma non più di questa che racchiude intere popolazioni dell'isola.

GENINA. Sebbene io non creda che si debba accordare la dilazione di cinque anni proposta dall'onorevole Cavour Gustavo, perchè realmente avrebbe molti inconvenienti e sospenderebbe almeno per un dato tempo l'esecuzione della legge, ciò nondimeno ritengo che un anno sia un termine troppo ristretto e che si potrebbe portare almeno a due.

La ragione di questa mia opinione è questa: l'onorevole marchese di Cavour ha già esposti diversi argomenti, pei quali reputa il tempo d'un anno troppo breve; io aggiungerò che vi possono essere dei comuni i quali sanno bensì d'avere un ademprivo, ma non hanno ancora ben calcolato tutti gli usi d'ademprivo che loro competono, dimodochè possono avere bisogno di ben pesare le ragioni di possesso che hanno, per vedere se hanno diritto ad un ademprivo maggiore o minore. Di più, osserviamo ancora che l'effetto di questa decadenza è d'una portata immensa, perchè si rende tutto il Consiglio comunale ed il segretario responsabili in proprio di tutto il danno che ne sentirebbe il comune.

Ora, un anno solo di tempo, per certi comuni molto lontani da Cagliari e da Sassari per essere avvertiti, per prendere tutte le informazioni, per quindi fare la loro proposizione, parmi sia uno spazio veramente troppo ristretto. Tutti gli oratori che hanno parlato in questo senso, riconobbero che quelli che godono dell'uso di ademprivo hanno un vero diritto. Un diritto così importante, qual è quello mercè cui si potrà rivendicare spesse volte la metà del territorio del comune, sottoporlo ad una prescrizione solamente di un anno, mentrechè in tutti gli altri casi, anche pei diritti minimi, la legge accorda un tempo molto maggiore, sembrami sia un portare le esigenze al loro ultimo termine.

Io quindi, in linea di transazione, appunto per non incagliare molto la legge, per non sospenderne per troppo grande spazio di tempo l'esecuzione, non adotterei i cinque anni proposti dal marchese di Cavour, ma in pari tempo sono persuaso che un anno solo è troppo poco. Due anni sono indispensabili se si vogliono poi multare tutti i membri del Consiglio comunale ed il segretario della conseguenza delle decadenze, e lasciare un tempo sufficiente a tutti coloro che hanno un interesse nell'ademprivo, non solo per produrre le ragioni di un ademprivo in generale, ma altresì il corredo di di tutti i titoli relativi. Io propongo quindi che, invece d'un anno, si fissi lo spazio di due.

PRESIDENTE. Accetterebbe dunque l'emendamento del deputato Di Cavour colla modificazione però di due invece di cinque anni.

Avverto però che l'emendamento del deputato Di Cavour porta una variazione anche relativamente al progetto della Commissione; oltre al termine, farebbe un'altra modificazione.

GENINA. Io lascierei l'articolo come è; solamente porterei il tempo a due anni.

SAPPA. Io faccio osservare alla Camera che, sia un anno, siano due, siano cinque, la cosa sarà sempre la stessa; si giungerà a questo termine, e molte consegne non saranno fatte, molti diritti non saranno proposti. Quindi io sarei di avviso di mantenere il termine di un anno come quello che maggiormente sollecita le operazioni; quando sarà vicina la scadenza, come si è fatto in molte altre leggi, le quali richiedevano una consegna, così anche in questa, ove se ne riconosca la necessità, si

potrà dare un prolungo a seconda delle circostanze, proponendo all'uopo una nuova apposita legge. Io credo, per conseguenza, miglior sistema mantenere il termine di un anno, come quello che maggiormente sollecita la operazione.

MICHELINI G. B. Domando la parola.

SERRA F. M., commissario regio. Domando la parola.

Il Ministero non potrebbe lasciare passare senza una protesta le parole pronunziate dall'onorevole Sappa, perchè non vorrebbe che i comuni avessero la speranza di una proroga oltre al tempo fissato; ciò equivarrebbe allo autorizzarli a non fare i necessari incumbenti nel termine di un anno.

Alle ragioni lucidamente esposte dall'onorevole relatore, ne aggiungerò un'altra. La Camera non deve preoccuparsi del pericolo che i comuni non facciano valere in tempo, non dirò i loro diritti, col corredo dei documenti e prove in caso di contestazione, ma le loro domande avanti l'autorità amministrativa. La Camera deve sapere che in Sardegna da due anni si parla di questa legge, e i comuni, lungi dal rimanere inoperosi, nel cercare le armi colle quali possano fare valere i loro diritti, le hanno di già impugnate, e molti hanno già proposto le loro domande persino nei tribunali.

Se a questa circostanza di fatto si aggiungerà la guarentigia che la Commissione ebbe cura di introdurre, quella cioè della pubblicazione all'albo pretorio di quegli avvertimenti e sollecitazioni mensili che dovranno farsi dall'intendente della provincia, vede la Camera che il pericolo di lasciare perimere il diritto per non avere fatto in tempo la domanda, è un pericolo che non sussiste, nè la Camera deve preoccuparsene. Il lasciare poi la speranza che il termine legale sarà prorogato, produrrebbe senza meno inconvenienti assai gravi; ed è perciò che il Ministero non può consentire che si dia ai comuni occasione di concepirlo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini.

MICHELINI G. B. Io voleva appunto dire questo; per conseguenza vi rinunzio.

GENINA. Le ragioni che ha addotte l'onorevole commissario regio, non hanno, a parer mio il potere di distruggere gli argomenti degli avversari; perchè, il dire che adesso in Sardegna si sono già occupati molti di questi diritti di ademprivo, non prova se non questo, che si può veramente prefiggere un termine minore, ed è ciò che si fa col ridurre da 30 anni, come sarebbe il diritto comune, a due od a cinque; e questa mi pare una diminuzione molto considerevole.

Il dire poi che basta che facciano una domanda per non temere più la decadenza, è asserto che mi trovo astretto, con sua venia, a contraddire; bisogna che facciano una domanda specifica di ogni uso, d'ogni diritto che hanno, bisogna che specificino qual sorta di diritto loro compete, per vedere se loro si debba la metà od il solo terzo.

Ora queste indagini non occorreranno forse in 50 o 60 comuni, perchè conosceranno i loro diritti, ma possono essere indispensabili in molti comuni di montagna, si

dove ci saranno delle contestazioni sulle quali può essere utile prendere maggiori informazioni.

L'accordare due anni non può, a mio credere, protrarre tanto la legge da poter incagliare la sua esecuzione; perciò mi sembra che la Camera potrebbe prendere questo ripiego, di accogliere la proposta di due anni a vece di uno.

SERRA F. M., *commissario regio*. L'onorevole Genina parla della necessità di fare indagini; ma ritenga che queste sono cose di fatto; sono usi esercitati da tutti i comunisti indistintamente; sono usi che non sussisterebbero se non si esercitassero.

Dunque non è questione di fare indagini, perchè è cosa che nel comune deve essere nota a tutti; o si ha diritto di legnare in quella data selva, o si ha il diritto di seminare in quel dato terreno coltivabile, o di pascolare in quel dato territorio, o non si ha; se si ha, è noto a tutto il comune; se non si ha, non è questione di cercarlo negli archivi, perchè deve sapersi da tutti, siccome risultante dai fatti continui delle popolazioni.

Vede dunque il preopinante che le ragioni da lui addotte non reggono, non potendosi dare il caso che egli suppone.

BOGGIO, *relatore*. Le obiezioni poste in campo dall'onorevole Genina avrebbero gran peso se queste istanze si dovessero promuovere in via giuridica; ma, siccome si tratta di una semplice istanza amministrativa agli intendenti, onde sia salvo il diritto ad avere il compenso, così è ovvio che una semplice pratica amministrativa si può iniziare anche prima d'aver riuniti tutti i ragguagli e documenti di cui innanzi ai tribunali vi sarebbe necessità.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la proposta del deputato Di Cavour come la più larga; se questa verrà respinta, dovrà poscia votarsi l'emendamento Genina.

CAVOUR G. Mi unisco alla proposta Genina.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'emendamento Genina, che ridurrebbe l'articolo in questi termini:

« Art. 6. Qualunque comune creda avere diritto a compenso dovrà, a pena di decadenza, proporre la domanda all'intendente della provincia dentro l'anno dalla promulgazione della presente legge al proprio albo pretorio. »

Il deputato Genina propone che si dica: « entro due anni dalla pubblicazione della presente legge. »

Chi intende approvare l'emendamento, si alzi.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Metto ai voti la prima parte dell'articolo 6.

(È approvato.)

Do la parola al deputato Michelini G. B. sulla seconda parte di quest'articolo.

MICHELINI G. B. Colla seconda parte di quest'articolo si prescrive agli intendenti di ricordare con proclami ai comuni la decadenza dal diritto al compenso.

Le leggi riguardano la generalità dei cittadini, ai quali si impone qualche dovere o si dà qualche diritto. Queste sono nozioni elementari, nelle quali tutti consentono. Io non comprendo dunque come si faccia una

legge per obbligare gli intendenti a pubblicare proclami, tanto più che basta un ordine del ministro dell'interno, dal quale dipendono gli intendenti.

Nella relazione si dice che questa parte dell'articolo che io disapprovo, fu introdotta dalla Commissione a modo di transazione tra il marchese di Cavour che proponeva il termine di cinque anni, e la maggioranza della Commissione che non voleva recedere da quello di un anno. La stessa cosa accennava poco fa il relatore. Ma io dico che si ottengono gli stessi effetti, imponendo agli intendenti con decreto reale, quell'obbligazione che loro si vuole imporre per legge. Io non so comprendere come la Commissione acconsenta di fare una legge imperfetta per fare piacere al deputato di Tempio, e come questi lo esiga.

Vi sarebbe un'unica ragione d'introdurre nella legge l'obbligazione agli intendenti di pubblicare i proclami di cui si tratta, e questa avrebbe luogo, se per mancanza di tale pubblicazione, non decorressero termini pregiudiziali agli ademprivisti. Ma, in tale caso, questa cosa dovrebbe essere espressa nella legge.

Se non che tale non fu per certo l'intendimento della Commissione, come si scorge dalla relazione. Dunque sotto tutti gli aspetti è inutile la seconda parte dell'articolo 6, della quale, niente d'inutile dovendosi trovare in una legge, io vi propongo la soppressione.

BOGGIO, *relatore*. Credo d'aver già dichiarato, or è poco, che quest'alinea, nello stesso intendimento della Commissione, non corrispondeva a tutte le esigenze teoriche dei trattati di legislazione; ma la Commissione si è preoccupata di coloro ai quali specialmente deve essere applicata questa legge; ha tenuto conto delle condizioni della Sardegna; ha cercato, in una parola, di fare non una legge astratta, filosofica, ma una legge opportuna per la popolazione cui si deve applicare.

Partendo da questi dati, la Commissione ha stimato utile, pei motivi già indicati, di aggiungere un'alinea che, al punto di vista del purismo legislativo, si può giustamente qualificare d'inutile; ma che noi crediamo abbia un duplice scopo pratico d'un certo valore; il primo è di tranquillare sino ad un certo punto la coscienza di coloro che temono che l'anno sia un termine troppo corto per fare valere le ragioni al compenso; ed il secondo è quello di essere un salutare *memento* alle amministrazioni comunali che in un altro articolo di questa legge sono dichiarate contabili in proprio dei danni che nascono dal lasciare trascorrere il termine, senza proporre le ragioni dei comuni.

Anche i re di Persia sapevano di essere uomini; ciò non ostante se lo facevano replicare tutte le mattine. (*ilarità*) Permetta l'onorevole Michelini che anche noi facciamo replicare una volta al mese una cosa che i comuni devono bensì già sapere, ma che è utile che venga loro ricordata per evitare un maggior danno.

Finisco con un'altra osservazione: sarà, se si vuole, una inutilità sulla carta, ma sarà una utilità pratica, perchè aiuterà ad evitare ai comuni quei danni che vari nostri colleghi venivano indicando come possibili.

MICHELINI G. B. Imitiamo dunque ciò che accadeva in Persia, come ci narra il relatore; e, come a quei re si rammentava di tanto in tanto che erano uomini, così noi rammentiamo agli ademprivisti che stanno per perdere i loro diritti al compenso, se non ne fanno la proposta in tempo utile. Ma ciò si faccia senza violare le regole di legislazione, si faccia cioè per mezzo di decreto reale, che ha la stessa efficacia.

Del resto, l'onorevole relatore avendo riconosciuto con tutta sincerità che la mia proposta era conforme al *purismo* legislativo, ne riconosceva la bontà; anzi si può dire che l'approvasse, benchè sia poi stata diversa la conclusione, che non mi sembra molto consentanea alle premesse.

Aggiungerò una sola osservazione. Coloro che devono interpretare le leggi credono che i legislatori si attenano sempre al *purismo* legislativo, non introducendo mai in esse parole inutili. Sappiamo essere questa una delle regole d'interpretazione. Ora, coloro che avranno ad interpretare questa nostra legge, investigheranno il motivo per cui l'obbligo agli intendenti di pubblicare proclami s'impone per legge e non per decreto reale, come vorrebbero le regole di buona legislazione. E non trovandone altro, nè supponendo che abbiamo voluto dire cosa inutile, non saranno forse indotti, se non ad affermare, almeno a dubitare che, mancando la pubblicazione dell'intendente, non decorra termine pregiudiziale alla proposta del compenso?

Per questi motivi, insisto sulla soppressione della seconda parte dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la seconda parte dell'articolo 6; quelli che opinano nel senso della proposta dell'onorevole Michelini voteranno contro.

La seconda parte dell'articolo 6 è così concepita:

« Durante gli ultimi sei mesi di questo termine, l'intendente ricorderà il prescritto di quest'articolo con appositi proclami da pubblicarsi all'albo pretorio d'ogni comune a un mese di distanza. »

(La Camera approva.)

Metto ora ai voti l'intero articolo 6.

(La Camera approva.)

« Art. 7. Chi voglia contestare qualche ragione di *ademprivio* proposta sul fondo suo dovrà, dentro i diciotto mesi successivi alla promulgazione di questa legge, iniziare le pratiche relative innanzi l'autorità competente, a pena di caducità da ogni diritto di opposizione al domandato assegnamento di compenso. »

(La Camera approva.)

« Art. 8. I termini dei quali è parola nei due precedenti articoli non decorreranno, rispetto ai beni sui quali vertesse lite o per ragione di proprietà o per quella di *ademprivio*, se non dalla data della sentenza definitiva. »

(La Camera approva.)

« Art. 9. Appena accertato in alcuno dei proponenti il diritto di *ademprivio*, avrà luogo la formazione dei lotti per il compenso.

« Se questo deve essere accordato dal demanio, la

formazione dei due o dei tre lotti, secondo che la metà del fondo od il terzo debba cedere in compenso, si farà per cura dell'amministrazione demaniale, e ciascuna delle parti avrà diritto di chiedere il sorteggio.

« Se il compenso deve essere accordato dai comuni, da corpi morali o dai privati, la formazione dei lotti sarà fatta dall'intendente; se le parti non l'accettano, saranno rinviate al tribunale ordinario. »

(La Camera approva.)

« Art. 10. I beni che vari comuni ottengano congiuntamente in compenso dei loro ademprivi promiscui in uno stesso fondo, saranno suddivisi tra loro in proporzione della popolazione e dell'importanza degli usi rispettivi, secondo le norme segnate all'articolo 3.

« La formazione dei lotti sarà fatta dall'intendente della provincia nella cui giurisdizione trovasi in totalità o per la maggior parte il terreno da suddividersi; se le parti non la accettino, saranno rinviate davanti al tribunale ordinario. »

NIEL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NIEL. Io pregherei la Commissione ed il signor ministro a volere considerare se non sarebbe il caso d'introdurre una piccola aggiunta, per ben dichiarare la nuova circoscrizione territoriale dei comuni che si va ad attuare in Sardegna con questa legge.

Quest'aggiunta consisterebbe nell'aggiungere, dopo le parole: *secondo le norme segnate nell'articolo 3*, le seguenti: *ed in contiguità dei già posseduti, tranne l'assoluta impossibilità.*

Io credo utile questa aggiunta, acciocchè le nuove circoscrizioni territoriali dei comuni della Sardegna riescano di un solo perimetro, se è possibile; e bene circoscritte e più regolari che sia possibile per evitare i litigi e gli alterchi, massime nei piccoli comuni montuosi a pascolo, pei passaggi dei bestiami; poichè la perimetria dei beni particolari, come anche dei comuni, e direi anche degli Stati, è desiderabile che si avvicini più che si può a figure regolari, circolari, quadrate per quanto lo possono comportare le situazioni topografiche locali. Se poi qualche comune non potesse ottenere assolutamente il compenso attiguo ai beni che già possiede, allora l'abbia pure separato e diviso; ma regolare ed un solo *tenant*, come dicono i Francesi, e non mai con frastagliature e con interlinee, appezzamenti longitudinali e sporgenti nel territorio di altro comune; perchè queste intersecazioni nei piccoli e montuosi comuni a pascolo producono ordinariamente litigi ed alterchi, a cagione dei passaggi e dei pascoli. Proporrei quindi la detta aggiunta. Se poi non si vorrà accettare nella legge, desidero che serva almeno di norma pel regolamento, giacchè è assioma agronomico che le proprietà ben circoscritte e regolari si sorvegliano ed amministrano più economicamente e più facilmente che le divise ed intersecate da passaggi diversi.

PRESIDENTE. Domando se questa aggiunta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Metterò ai voti l'articolo 10, del quale la Camera ha inteso la lettura.

(La Camera approva.)

« Art. 11. L'assegno del compenso e la divisione dei beni fra il demanio ed i comuni saranno esecutorii per ambe le parti dalla pubblicazione del decreto di approvazione che sarà emanato dal Ministero delle finanze.

« L'assegno e la divisione fra i comuni e gli altri proprietari gravati, non che la suddivisione dei beni assegnati congiuntamente ai comuni aventi un adempimento promiscuo, saranno esecutorii dalla pubblicazione del decreto di approvazione dell'intendente generale della divisione. »

SERRA F. M., *commissario regio*. Il Ministero non può accettare la modificazione introdotta dalla Commissione a questo articolo per quanto concerne la soppressione delle parole: « previo il parere del Consiglio di Stato. »

Prima di tutto farò osservare che essendo il Ministero obbligato dalle leggi generali di amministrazione di confortarsi del parere del Consiglio di Stato sempre quando si tratta di alienazioni, di contratti che interessano i consorzi, i corpi morali e lo Stato, la semplice soppressione che la Commissione propone non potrebbe mai dispensare il Ministero dall'obbligo in cui le altre leggi generali lo mettono, di consultare il Consiglio di Stato. Quando adunque la Camera accettasse le modificazioni proposte dalla Commissione, sarebbe necessario che una espressa disposizione di questa legge derogasse al principio sancito dalle altre leggi generali di amministrazione. D'altra parte farò osservare all'onorevole relatore della Commissione, dotto quale egli è anche in diritto costituzionale ed amministrativo, che la questione se e fino a qual punto l'intervento del Consiglio di Stato ed il suo parere consultivo possa conciliarsi colla teoria della libertà amministrativa, è una questione troppo grave, assai controversa fra tutti gli scrittori della materia, perchè sia poco conveniente che dalla Camera si discuta e si risolva incidentalmente a proposito dell'abolizione degli ademprimenti della Sardegna.

Questa guarentigia, d'altronde, del parere del Consiglio di Stato non è soltanto una guarentigia per lo Stato, quanto lo è, nel caso concreto, per i comuni.

Io credo di essere nel vero quando affermo, e gli onorevoli deputati della Sardegna per i primi ne converranno, che nell'isola la soppressione di queste parole, che importerebbe quasi una soppressione di una guarentigia a favore di comuni interessati, non sarebbe certamente accolta nel senso in cui la Commissione ha creduto di formularla.

Egli è per questi motivi che il Ministero insiste nella primitiva sua proposta, che cioè non si approvino dal Ministero questi compensi, sempre quando è il demanio che deve prestarli, se non previo parere del Consiglio di Stato.

BOGGIO, *relatore*. La Commissione si è seriamente occupata di codesta questione, imperocchè dessa non si

è dissimulato alcuno degli appunti che ora l'egregio commissario regio ha posto innanzi con quella facondia ed autorità che gli sono proprie. Ma appunto in seguito a tale matura discussione, la Commissione, alla maggioranza di *quattro* contro *uno* (essendo presenti cinque membri quando si deliberò su questo particolare), ha creduto conveniente di sopprimere la disposizione della quale si tratta.

Il primo appunto che ci si muove consiste nell'assequere che la Commissione fece opera inutile, e farebbe opera inutile la Camera quando votasse l'articolo proposto, in quanto che l'obbligo del parere preventivo del Consiglio di Stato essendo imposto al Governo dalle leggi generali del regno, non si potrebbe credere che codesto articolo avesse in via incidentale abrogato il disposto di una legge generale.

A questa prima obiezione rispondo che, se per avventura simile dubbio poteva avere luogo un quarto d'ora fa, adesso più non è possibile, imperocchè il fatto medesimo dell'onorevole commissario regio che sollevò codesta questione l'ha già risolto.

Il commissario regio poneva in avvertenza la Camera che, votando l'articolo qual è proposto, si modificherebbe una legge generale. Da questa sua avvertenza deriva il corollario logico e giuridico che se la Camera, non ostante quel riflesso, accetta la proposta della Commissione, la Camera avrà con ciò stesso significato essere realmente sua intenzione di sciogliere in questa materia il Governo dall'obbligo che la legge generale gli impone di fare precedere il parere del Consiglio di Stato negli affari di questa natura.

Ma inoltre ecco rimosso affatto il pericolo a cui accennava il commissario regio, da quest'altro riflesso. Noi stiamo ora facendo una legge affatto speciale.

Per poco che ciascuno di noi consideri questa legge, vedrà come essa si scosti in quasi tutte le sue parti dai principii generali di legislazione. Ce ne siamo scostati un momento fa non accettando l'emendamento Michellini, il quale era conforme ai canoni teorici della legislazione; ce ne siamo scostati un momento dopo votando un altro articolo che, normalmente parlando, potrebbe parere superfluo quell'articolo il quale dice che i termini per i casi di lite non decorrono che dalla sentenza definitiva. Quest'articolo sarebbe affatto superfluo se non si trattasse di una legge di natura così speciale, che persino le cose che in altre leggi sono inutili, in questa diventano necessarie.

Ma dacchè siamo in materia tanto speciale che ad ogni passo e quasi ad ogni articolo deroghiamo a taluni generali canoni di legislazione, non potrà seriamente credersi, qualora la Camera accetti la nostra proposta, che, malgrado questo suo voto, possa tuttavia il Ministero essere vincolato al parere del Consiglio di Stato.

Il Ministero nel suo progetto ha creduto di dovere dichiarare obbligatorio questo parere, la Commissione invece elimina questa parte della sua proposta; se la Camera vota nel senso della Commissione, il dubbio più non è possibile.

Ma ci si obiettava essere questione gravissima quella di vedere sino a qual punto convenga, sia coi canoni del diritto costituzionale, sia con quelli della libertà amministrativa, il richiedere o lo escludere l'intervento del Consiglio di Stato.

Io non intendo approfondire codeste questioni: bensì, parlando qui come individuo, e non a nome della Commissione, la quale non ho avuto occasione di consultare a questo proposito, dirò che in un Governo costituzionale non mi pare possano più avere gran peso i pareri del Consiglio di Stato per quanto riflette quella tutela dei diritti dei cittadini, alla quale alludeva il commissario regio.

In un Governo costituzionale la tutela dei diritti è raccomandata alla magistratura indipendente ed imparziale; è raccomandata al sindacato che il Parlamento esercita sul Governo; è raccomandata al diritto di petizione, alla libera stampa; epperò, al punto di vista costituzionale, io non credo più che questi pareri del Consiglio di Stato, utilissimi per tanti altri rispetti, si possano tuttavia invocare come assai influenti sulla difesa dei diritti individuali.

Quanto al principio di libertà amministrativa, non intendo discutere se veramente lo si possa dire conciliabile colla necessità del parere preventivo del Consiglio di Stato; ma solo ripeterò che si tratta qui d'una materia tutta speciale, e che noi abbiamo proposto l'eliminazione del parere del Consiglio di Stato, perchè abbiamo creduto che in tale materia questo suo parere non possa avere una pratica utilità. E ne dirò i motivi.

Il parere del Consiglio di Stato dovrebbe versare sulla questione di vedere se l'assegno del compenso, la formazione dei lotti e la divisione dei beni siano stati fatti in modo degno d'approvazione. Ora, io domando se i consiglieri di Stato residenti a Torino possano avere quelle informazioni pratiche e quegli elementi di fatto che li pongano in grado di giudicare sulla maggiore o minore perfezione del modo con cui si sarà operata la divisione di questi ettari di terreno che dovranno in parte rimanere al Governo, in parte andare ai comuni!

Ben altra cosa è il consultare il Consiglio di Stato sopra questioni di diritto, sopra questioni pratiche e teoriche, in cui gli elementi di fatto relativi ad esse gli possano facilmente somministrare; ma non posso ugualmente credere che il suo parere riesca di grande utilità, quando si tratta solo di decidere se è stato fatto bene o male in qualche comune di Sardegna un riparto di beni.

Non è dunque per menomare come che sia la deferenza che si deve a quel corpo, non è punto per mettere in dubbio l'utilità che in genere possono avere i pareri preventivi di quell'illustre e benemerito Consesso che la Commissione vi propone di sciogliere il Governo dall'obbligo d'averne in questo caso concreto il parere consultivo del Consiglio di Stato; ma è invece indotta a farvi tale proposta, sia perchè la mancanza dei dati pratici scema la fiducia nella utilità di quel preavviso,

sia perchè la necessità di questo parere aumenterebbe di molto le spese e gl'indugi.

Abbiamo votato un momento fa, non senza la ripugnanza di alcuni dei nostri colleghi, un articolo che riduce a termine brevissimo la prescrizione del diritto di chiedere il compenso; e perchè vorremo ora senza necessità imporre l'obbligo di una pratica amministrativa, che non potrà non durare parecchi mesi? Imperocchè il Consiglio di Stato, se vuol dare un parere coscienzioso, illuminato su tutti gli assegni di beni che si faranno per compenso della soppressione d'ademprio, dovrà impiegarvi un tempo molto lungo, con danno di quelle altre sue occupazioni alle quali può attendere con maggiore vantaggio della cosa pubblica.

Per questi motivi la Commissione vi propone l'abolizione di quel paragrafo del progetto ministeriale che impone l'obbligo al Ministero del parere consultivo del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Pregherei il Ministero a volere dichiarare se insiste nella sua primitiva redazione, o se accetta quella della Commissione, salva la differenza relativa al parere del Consiglio di Stato.

LANZA, ministro delle finanze. Sì, sì, accetto la redazione della Giunta.

Nel progetto del Ministero si è messo la condizione che questi stromenti non venissero definitivamente stipulati se non dopo l'avviso del Consiglio di Stato, per uniformarsi a quanto si usa in materia di contratti. Tutti i contratti cui si addivene dall'amministrazione devono essere previamente esaminati dal Consiglio di Stato e averne favorevole parere; nè questa è una semplice pratica, ma è richiesta espressamente dalla legge del 1853 sulla contabilità centrale.

Nè pareva vi fossero ragioni particolari per eliminare questi incumbenti e prescindere da siffatta cautela riguardo a queste divisioni. Certamente, dovendo presentare questi progetti d'istromento al Consiglio di Stato, ne verrà qualche ritardo alla spedizione e liquidazione di cotesti contratti; ma da un'altra parte si offre una maggiore guarentigia non solo al demanio ma anche agli ademprivisti, i quali, nel caso che si credessero lesi nei loro legittimi interessi dal riparto fatto, avrebbero ancora campo di inoltrare le loro domande, le loro proteste sulle divisioni proposte, e il Consiglio di Stato potrebbe esaminare questi nuovi documenti, e dare il suo illuminato avviso al Ministero.

Dimodochè, se questa disposizione da un lato può portare un qualche rallentamento alla spedizione delle pratiche, dall'altro contiene una importante garanzia. Quindi mi pare che per questo motivo sarebbe bene di non ristarsi dalla regola comune, prescritta dalla legge della contabilità generale, e permettere che questi progetti di stromento venissero prima comunicati al Consiglio di Stato.

BOGGIO, relatore. O il compenso è dato dal demanio, e i lotti si sorteggiano; dunque non può essere il caso di gravi richiami, perchè decide la sorte; o non è dato dal demanio, e in tale caso un articolo di questa legge,

già votato, apre la via ai tribunali per coloro che si trovassero lesi; dimodochè la tutela dell'ademprivista è già affidata a quel giudice, cieco sì, ma imparziale, che è la sorte, oppure alla saviezza dei magistrati.

Aggiungo in fine che il parere del Consiglio di Stato è meramente consultivo, ed il Ministero è sempre libero di mantenere o di variare le disposizioni che già si sono date; anzi credo che difficilmente accadrà che il Governo modifichi riparti od assegni fatti dai suoi agenti in Sardegna in seguito ad osservazioni fatte in Torino, le quali non possono riposare su dati così sicuri come quelli che si hanno nell'isola stessa.

La Commissione pertanto persiste nella sua proposta.

LANZA, ministro delle finanze. Non è che io voglia persistere molto su questa cosa, che considero non essere della massima importanza, ma dirò solo che non si tratta puramente di determinare la parte che spetta al comune o al demanio, giacchè non dovrebbe presentare grande difficoltà la soddisfazione dei reciproci interessi, la quale si ottiene mediante appunto la disposizione inserita nella presente legge di potere fare l'estrazione a sorte.

Ma prima di venire a questa divisione bisogna disinteressare i terzi, perchè potrebbe darsi che taluni avessero opposizioni a fare, prima che si addivenga a questa divisione.

Si dice: ricorranò ai tribunali. Sta bene, è già una garanzia; ma pare che non sarebbe nemmeno superflua quella di potere anche fare le loro opposizioni e rappresentare i loro diritti presso il Consiglio di Stato.

Del resto, la questione non essendo della massima importanza, io non aggiungerò altre osservazioni.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposta del Ministero, che sarebbe di aggiungere all'articolo della Giunta le parole: «previo il parere del Consiglio di Stato, reso di pubblica ragione.»

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo con quest'aggiunta:

«L'assegno del compenso e la divisione dei beni fra il demanio ed i comuni saranno esecutorii per ambe le parti dalla pubblicazione del decreto di approvazione che sarà emanato dal Ministero delle finanze, previo il parere del Consiglio di Stato, reso di pubblica ragione.

«L'assegno e la divisione fra i comuni e gli altri proprietari gravati, non che la suddivisione dei beni assegnati congiuntamente ai comuni aventi un ademprivio promiscuo, saranno esecutorii dalla pubblicazione del decreto di approvazione dell'intendente generale della divisione.»

(La Camera approva.)

«Art. 12. Qualora più comuni abbiano un ademprivio promiscuo, l'accertamento che un solo di essi avesse promosso ed il compenso che ne avesse ricevuto nell'esclusivo suo interesse, non pregiudica le ragioni degli altri comuni, in modo però che in qualunque ipotesi il proprietario del fondo gravato non sia mai tenuto a dismetterne più della metà.»

SINEO. Mi sembrano inopportune le ultime parole di

questo articolo. Si dice: «in modo però che in qualunque ipotesi il proprietario del fondo gravato non sia mai tenuto a dismetterne più della metà.» Si suppone adunque che più comuni abbiano l'ademprivio sullo stesso fondo. Si suppone che siansi assestati gli interessi di uno di questi comuni dietro convenzione regolare tra il proprietario ed il comune che godeva dell'ademprivio. Restano a regolare le ragioni degli altri comuni. Queste ragioni, come si dice ottimamente nella prima parte dell'articolo, non debbono essere per niente pregiudicate, nè migliorate, nè deteriorate da quello che si è fatto pel comune che condusse a termine la sua pratica col proprietario; ma si mette un limite in guisa che il proprietario non possa mai essere tenuto a dismettere più della metà. Io non vedo la ragione di questa disposizione. Come il fatto altrui può nuocere a chi non ha parte alla pratica? Questo mi sembra così evidente che, a meno vi sia qualche segreta ragione che io non possa intendere, proporrò che quest'ultima parte sia eliminata.

BOGGIO, relatore. Il segreto che all'onorevole Sineo pare di scorgere in questo articolo, io credo di poterlo svelare alla Camera ed all'onorevole Sineo, senza commettere indiscrezione veruna. (*Uarità*) In Sardegna talvolta gli ademprivi sono esercitati da più comuni nello stesso distretto, il che costituisce la così detta *promiscua*. Ecco che cosa ne può avvenire. Vi sono (per prendere un caso semplice) due comuni, i quali hanno ragioni di ademprivio nel medesimo distretto. Ambedue, se così vogliasi, esercitano tutti gli ademprivi. Il primo comune più diligente inizia la sua pratica, fa la sua domanda prima che l'altro abbia pensato a fare valere le sue ragioni. Siccome ha tutti gli ademprivi, in applicazione dell'articolo 3, il proprietario del fondo gravato dell'ademprivio deve dargli la metà.

Intanto l'altro comune si è desto pur esso, e domanda anch'esso il compenso per tutti i suoi ademprivi, cioè la metà. Che cosa diventerebbe il nostro articolo 3 se accettaste la soppressione che l'onorevole Sineo vi proponeva prima di conoscere quel segreto che gli ho rivelato e che spero lo chiamerà a più miti consigli? (*Si ride*) Evidentemente quell'articolo diventerebbe illusorio, perchè tuttavolta che si volesse ottenere non la metà, come è stato deciso, non i due terzi, anzi qualche cosa più di quello che chiedeva l'onorevole Fara Gavino, cioè la totalità del fondo gravato, i due comuni non avrebbero che a mettersi d'accordo, vale a dire un comune agirebbe, e l'altro aspetterebbe ad agire che il primo avesse accertate le sue ragioni e conseguito il compenso. Con questo facilissimo temperamento si porterebbero via tutta la proprietà del fondo gravato; a vece che se la domanda è iniziata nel medesimo tempo da tutti questi comuni, più che la metà il proprietario non sarà mai obbligato a dismettere.

Ecco perchè la Commissione ha inserito questa disposizione che, se non nella lettera, era però, io credo, nello spirito della proposta ministeriale; imperocchè il Governo non ha certamente voluto fare la legge in modo

che potesse succedere tale caso, per cui il compenso da darsi all'ademprista si risolvesse nell'espropriazione del proprietario. Io spero che queste spiegazioni di fatto possano avere già fino ad un certo punto appagato l'onorevole Sineo; ma prevedo che egli mi può ancora presentare una difficoltà, anzi egli l'ha già formolata quando chiedeva se il comune che arriva dopo nulla potrà più pretendere.

Ecco i due casi possibili per questo secondo comune. O il primo comune ha già portato via la metà, ed allora questo secondo comune non può più chiedere cosa alcuna al proprietario del fondo gravato, ma si rivolgerà verso quel primo comune per avere la sua parte del compenso dovuto ad ambedue; o il comune che già ebbe il suo compenso era nel novero di quegli utenti ai quali spetta non la metà, ma solo un terzo, mentre invece il secondo comune aveva tutti gli ademprivi, ed era per conseguenza in quel caso in cui la legge accorda la metà, e quest'ultimo avrà due azioni, ossia parteciperà alla quota che già fu data al primo comune, inoltre potrà chiedere al proprietario del fondo gravato la dimissione di quell'altra porzione necessaria per formare quella metà che la legge contempla.

Quest'articolo dunque, tale quale la Commissione ve lo propone, ha per oggetto di fare che tutte le parti della legge armonizzino fra loro; ha per oggetto di mantenere inviolato in tutte le sue conseguenze l'articolo 3 che avete votato ieri.

Perciò confido che la Camera, volendo essere conseguente a quanto ha fatto ieri, approverà questo nostro articolo quale ora le viene proposto.

SINEO. Disgraziatamente l'onorevole relatore, invece di darci delle ragioni che fossero occulte, non ha fatto che esporci quanto tutti avevamo letto nel progetto del Ministero, dalla Commissione riformato. Egli poi sentì la necessità di un disimpegno che disgraziatamente nel progetto della Commissione non si trova; disimpegno che solo potrebbe giustificare la proposta della Commissione e che, non essendovi, rende la proposta assolutamente iniqua ed intollerabile.

L'onorevole relatore della Commissione vi domanda di essere conseguenti a ciò che avete precedentemente votato. Ora, voi avete precisamente votato che l'assegno diventi definitivo, quando è emanato il decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato, reso di pubblica ragione.

L'assegno fatto ad un comune con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato, non può più essere variato.

Dunque il solo disimpegno suggerito dall'onorevole relatore non è praticabile; epperò bisogna ritenere che l'assegno fatto ad un comune è irrevocabilmente stabilito. Peggio per quelli che vengono dopo. *Vigilantibus, non dormientibus iura succurrunt*, ci dicevano nelle scuole; ma non ci dicevano che per qualunque menomo ritardo taluno possa essere danneggiato, anche nei casi non preveduti dalla legge, quantunque non siasi lasciato trascorrere il tempo dalla legge stabi-

lito, nè siansi trascurate le forme prescritte dalla legge.

Se il comune, che ha diritto a domandare l'assegno della metà, lascia trascorrere il tempo che fu stabilito, esso sicuramente perde le sue ragioni. Ma volete ancora aggiungere alla brevità del tempo che avete stabilito contro i comuni, volete ancora aggiungere una decadenza di nuovo genere, perchè altri comuni hanno ottenuto un assegno, il quale sarebbe di pregiudizio al demanio?

Bisogna naturalmente prevedere che degli errori ne possono occorrere, qualunque sia la diligenza colla quale gli agenti demaniali procederanno, qualunque sia la sollecitudine del Ministero e del Consiglio di Stato che dovrà esaminare la pratica prima di emettere il suo parere. Con quest'articolo si prevede appunto che sia occorso tale errore, per cui uno dei comuni abbia avuto un assegno superiore a quello che gli spettava. In tale caso questo errore degli agenti demaniali dovrà essere a pregiudizio dei comuni che vengono dopo.

Dice l'onorevole Boggio che, se si togliessero queste parole, si renderebbe illusorio l'articolo 3. Ma, Dio buono! bisognerebbe supporre che il ministro per le finanze fosse tradito di continuo dai suoi impiegati, che egli non avesse modo di ottenere da essi qualche regolarità nel disimpegno delle loro funzioni; bisognerebbe ancora dire che il Consiglio di Stato, che rivedrebbe tutte queste operazioni, andasse troppo alla cieca, che tutto si facesse male per parte del Ministero delle finanze e del Consiglio di Stato. Questi casi di errori saranno sicuramente casi rari; ma in questi casi rari la nazione dovrà sopportare le conseguenze degli errori del potere esecutivo. Non bisogna che questi si volgano a danno del comune, il quale, nei termini brevissimi voluti dalla legge, secondo le forme volute dalla legge, domanda la separazione di ciò che la legge gli assegna. Se, come diceva l'onorevole relatore, non bisogna rendere illusoria la misura stabilita dall'articolo 3 a favore delle finanze, non bisogna neanche aprire la via per renderla illusoria a favore dei comuni. Credo dunque che debbansi sopprimere quelle ultime parole.

SERRA F. M., commissario regio. L'onorevole Sineo ha parlato di possibili errori per parte dell'amministrazione. Ciò mi fa credere che la questione è spostata dal punto in cui l'aveva collocata il Ministero nel proporre questo progetto di legge. L'articolo proposto dal Ministero è stato modificato dalla Commissione, e forse la modificazione introdottasi ha dato luogo alle osservazioni dell'onorevole Sineo. Il concetto della proposta ministeriale primitiva è nell'articolo 13, il quale contiene due parti. La prima parte è così concepita:

« L'accertamento avanti l'autorità amministrativa dei diritti di ademprivo promiscuo spettanti a diversi comuni sullo stesso fondo, e la cessione fattane in compenso non pregiudicano all'ulteriore esperimento dei diritti di quel comune, le di cui ragioni di ademprivo non fossero state avanti la predetta autorità ammesse dagli altri interessati. »

Dunque siamo nel caso in cui a due comuni diversi competano promiscuamente allo stesso tempo gli stessi diritti di ademprivo sullo stesso fondo.

Dice in sostanza l'articolo che, se le ragioni di uno di questi comuni, aventi diritto eguale sul fondo medesimo, non siano state avanti l'autorità amministrativa ammesse dagli altri interessati, questo non pregiudica l'ulteriore esperimento dei dritti davanti al tribunale ordinario. Ma per ciò dovrà la pratica rimanere per il demanio sempre in sospeso?

Questo sarebbe un grave inconveniente, al quale appunto provvede l'alinea di quest'articolo:

« In questo caso, se il proprietario del fondo gravato ha ceduto in compenso dei diritti di uso promiscuo la metà od il terzo, a norma dell'articolo 3, tale cessione lo libera da qualunque ulteriore responsabilità verso tutti gli interessati, i quali potranno soltanto tra loro fare decidere le controversie sul diritto rispettivo alla quota di partecipazione sul fondo ceduto. »

Mi pare dunque chiaro che il concetto della legge è questo.

In faccia al demanio, sia uno, siano due, siano tre i comuni aventi lo stesso diritto, questo farà sì che loro debba cedere in compenso la metà od il terzo del fondo.

Se il demanio, gravato di tale compenso, darà la metà od il terzo, egli è liberato definitivamente in faccia a tutti gli altri interessati, e non v'entra più per nulla. Le ragioni ulteriori le faranno valere, ed il demanio, che ha dato il compenso per l'ademprivo promiscuo, farà quello che vorrà della porzione del fondo in tal modo liberato. Questo è il concetto vero della legge.

Io non starò a dire se la Commissione, modificandolo, sia stata felice al suo solito nelle espressioni; certo è che il modo in cui da essa si è formulato questo articolo si presta alle osservazioni dell'onorevole Sineo, motivo per il quale il Ministero preferirebbe la primitiva sua redazione, e prega la Camera a votare l'articolo 13 sì e come fu inizialmente formulato.

PRESIDENTE. L'articolo 12...

SERRA F. M., commissario regio. L'articolo 12 della Commissione sarebbe nel sistema del Ministero l'articolo 13.

PRESIDENTE. Darò cognizione alla Camera che la Commissione verrebbe ora proponendo un'aggiunta, la quale forse potrebbe soddisfare il desiderio del deputato Sineo.

Dopo le parole: « non pregiudica le ragioni degli altri comuni, » si aggiungerebbero le seguenti: « che avranno azione sia verso il proprietario gravato, sia verso i comuni che già ottennero il compenso, in modo però, ecc. »

SINEO. Riconosco che si rimedierebbe in gran parte agli inconvenienti che ho rilevati; ma mi pare che sarebbe da preferirsi la redazione proposta primitivamente dal Governo, la quale, come osservava l'onorevole commissario regio, non dava luogo a questa discussione.

BOGGIO, relatore. Io nutro fiducia di persuadere l'onorevole Sineo che l'emendamento da me proposto con-

corre a conseguire quello scopo che mi pare egli si proponga, invece che la redazione ministeriale l'allontana da quel fine a cui egli mira.

La differenza tra il Ministero e la Commissione sta in ciò che il Ministero vuole che, qualora un comune abbia già fatto accertare il suo compenso, nel caso in cui vi siano due o più comuni aventi diritto ad ademprivo nel medesimo distretto, e che il demanio, proprietario del fondo gravato, abbia già ceduto la metà od il terzo del fondo, egli sia libero da qualunque ulteriore responsabilità.

Ora, ecco il caso di cui si preoccupò la Commissione: supponiamo che quel comune, che pel primo ottenne il compenso, avendo solo una parte degli ademprivi, avesse solo diritto al terzo, secondo la redazione dell'articolo...

SERRA F. M., commissario regio. Non può essere.

BOGGIO, relatore. Scusi l'onorevole commissario regio; ma, secondo questa redazione, se il proprietario del fondo ha già ceduto un terzo del fondo gravato, il comune che primo domandò il compenso non può più venire molestato; ma, se fra questi comuni ve ne era uno, il quale avesse maggiore larghezza di ademprivo ed a cui perciò competesse la metà, egli si troverebbe pregiudicato da siffatta disposizione.

Noi avevamo invece creduto, e forse siamo d'accordo, sebbene in apparenza dissenzienti, che l'intendimento del Ministero fosse che il proprietario gravato avesse sempre a cedere quella porzione che corrisponde all'importanza dei vari diritti di ademprivo gravitanti sul fondo, ed abbiamo proposto una redazione che mirasse a questo scopo, conciliando i due diversi interessi; facendo cioè che mai il proprietario avesse a dare più della metà, ma che neppure mai esso potesse liberarsi, cedendo solo il terzo, quando deve cedere la metà.

Le osservazioni dell'onorevole Sineo mi hanno persuaso che c'era una lacuna nella nostra redazione, e mi incarebbe un momento che quel medesimo zelo, che egli portava nel demolire la nostra redazione, non lo abbia impiegato nell'aiutarci invece a riedificarla in modo da renderla meno imperfetta.

Questo tentativo io lo feci, e coll'aggiunta che propongo parmi che possiamo andare tutti e tre d'accordo, perchè tanto gli onorevoli Sineo e commissario regio, quanto la Giunta, tutti e tre vogliamo la stessa cosa, che cioè la diligenza di un comune non pregiudichi gli altri che vengono dopo; che il proprietario non si possa liberare col terzo quando lo deve colla metà; ma che d'altra parte esso non sia mai costretto a dare più della sua metà.

Se ora l'articolo viene votato coll'aggiunta che ho proposta, sarà definito in modo preciso che questo inconveniente sarà rimosso, perchè il comune che viene dopo non sarà pregiudicato, e il proprietario aggravato non avrà ancora dismesso tutto ciò che egli può essere tenuto a dismettere, ed avrà azione per ottenere una restituzione di cui sia il caso, se avrà già abbandonata la metà.

Allora non potrà più questo comune rivolgersi verso gli altri utonti per ottenere la compartecipazione in quella quota di compenso che può spettargli.

Nella fiducia che queste spiegazioni possano avere soddisfatto gli onorevoli commissario regio e Sineo, li pregherei a volere dichiarare se accettino la redazione che ho proposta.

Del resto, quando sia eliminato il dubbio, la Commissione non pone alcuna importanza a che si voti la sua redazione piuttostochè quella del Ministero. Siamo d'accordo nel fine, procuriamo di ottenerlo con mezzi concordi.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor commissario regio.

SERRA F. M., commissario regio. Nel concetto del Ministero, quando si dice uso promiscuo, s'intende dire che o compete un solo, o competano due, o competano tre ademprivi al tempo stesso, a diversi comuni, sul medesimo fondo; quindi il caso che, trattandosi di uso promiscuo sullo stesso fondo, venga ad uno degli utenti assegnato il terzo, quando gli si dovrebbe assegnare la metà, in senso del Ministero non si può dare. Del rimanente il Ministero non attacca poi neppure egli molta importanza a che si segua piuttosto una redazione che l'altra.

PRESIDENTE. Tanto il relatore della Commissione quanto il commissario regio, dicendo di non attribuire punto importanza a che si adotti piuttosto una redazione che l'altra, io non so a quale attenermi per mettere ai voti l'articolo. (*Si ride*)

LANZA, ministro delle finanze. Siccome finora si è seguita la redazione della Commissione, pare, dietro le spiegazioni date dall'onorevole commissario regio, sia conveniente di accettare la redazione della medesima.

SINEO. Io credo che, dietro le spiegazioni date dall'onorevole commissario regio, cessino i motivi che indussero la Commissione a proporre la sua variante; ma vedo anch'io non essere la cosa di grande importanza, perciò mi rimetto alla decisione della Camera.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 12 dello schema della Commissione, coll'aggiunta proposta dal relatore:

« Art. 12. Qualora più comuni abbiano un ademprivio promiscuo, l'accertamento che un solo di essi avesse promosso ed il compenso che ne avesse ricevuto nello esclusivo suo interesse, non pregiudica le ragioni degli altri comuni, che avranno azione sia verso il proprietario gravato, sia verso i comuni che già ottennero il compenso, in modo però che in qualunque ipotesi il proprietario del fondo gravato non sia mai tenuto a dismetterne più della metà. »

(La Camera approva.)

« Art. 13. I possessori e coltivatori, ai quali manchi un titolo per sè valido a conferire loro il dominio, saranno tuttavia, rispetto al demanio e nelle terre comprese nei limiti dei feudi riscattati, considerati quali veri proprietari, conformemente anche alla real Carta 26 febbraio 1839:

« 1° Dei terreni che alla promulgazione di tale reale Carta già erano e sono tuttavia chiusi, o fissamente coltivati dalle stesse persone o famiglie, con che l'avvicendamento della seminazione non ecceda i tre anni;

« 2° Dei terreni compresi nelle *vidazzoni* e nei *paberili*;

« 3° Dei terreni che sotto il cessato sistema feudale già costituivano le così dette *dotazioni comunali*, eccettuate le proprietà entrostanti, escluse per loro natura dal privato commercio o riservate dall'articolo 19 della real Carta 26 febbraio 1839;

« 4° Dei terreni che dalla cessata delegazione feudale furono provvisoriamente assegnati ai comuni in supplemento di dotazione per essere ripartiti fra i comunisti, e per i quali non fu ancora stipulato l'atto regolare di traslazione di proprietà. »

SERRA F. M., commissario regio. Domando la parola.

FALQUI-PES. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor commissario regio.

SERRA F. M., commissario regio. Prima che la Camera prenda ad esaminare questo importantissimo articolo, mi permetterà che io le esponga alcune considerazioni di fatto, le quali, se mal non mi appongo, varranno a semplificare e ad agevolare di molto la discussione.

Trattandosi delle così dette *cussorgie* dell'isola di Sardegna, bisogna avvertire a non confondere le concessioni di cussorgie a titolo di perfetta proprietà, le cussorgie che per possesso immemorabile diventarono proprietà dei privati, gli *stazzi* della provincia di Tempio ed i così detti *furriadorgius* della provincia d'Iglesias colle cussorgie, a puro uso di pascolo, ed alle quali quest'articolo provvede.

La Camera sa che questa legge rispetta le proprietà private e dei comuni: la Camera sa che con questa legge il Governo non ha altro intendimento salvo quello di dare compenso ai semplici usi che competono ai comuni come comuni; questo articolo invece intende a dare compenso agli usi che competono ai singoli come singoli. Alle cussorgie, che o in forza di un titolo specifico, od in forza di prescrizione divennero proprietà privata, già provvedeva la legge del 26 febbraio 1839.

Gli *stazzi* della provincia di Tempio, ed i *furriadorgius* della provincia d'Iglesias, o sono dipendenze di antichi comuni, o furono eretti in comuni nuovi, od aggregati agli antichi od ai nuovi come frazioni di essi.

Se dunque gli abitanti negli *stazzi* o nei *furriadorgius* avranno qualche uso comune, qualche diritto di ademprivio in faccia al demanio, la domanda sarà fatta dal comune di cui fanno parte, e l'assegnamento a darsi loro per questo uso sarà compreso nell'assegnamento da farsi al comune dal quale dipendono.

La parola *cussorgia* nella generale e comune accettazione degli isolani non significa altro se non che distretto, regione campestre per lo più circoscritta da limiti naturali; ciò che nella provincia di Tempio è *stazzo* o *stazione*, da stare, nella provincia d'Iglesias è *furria-*

dorgiu che vuol dire ricovero. Ciò che nella stessa provincia d'Iglesias si chiama *boddeu*, dal verbo sardo *boddiri*, raccogliere, significa raccolta di case, di capanne stabili costantemente abitate. Ritenga adunque la Camera che nel dialetto sardo e nell'accettazione comune dei Sardi la parola *cussorgia* è il tutto. Lo stazzo, il furriadorgiu sono le parti; cosicchè nella provincia di Tempio si dice: lo stazzo di Tizio nella cussorgia, a mo' d'esempio, di Vignola, di Bralaiana, ecc.; e nella provincia d'Iglesias si dice: furriadorgiu di Sempronio, nella cussorgia di Santa Giuliana, di San Giovanni ed altri.

Per ben comprendere la natura e l'indole di queste concessioni di cussorgie bisogna risalire alle consuetudini degli abitanti della Sardegna in tempi anteriori, od immediatamente successivi alla conquista aragonese; bisogna esaminare quale fosse allora lo stato della proprietà, quale l'influenza che nello sviluppo di essa può avere avuto il sistema feudale contemporaneamente alla conquista medesima introdottavi; bisogna avere presenti alcuni punti di contatto che nel rispetto della comune sorgente del reddito esistevano tra i feudatari ed il clero; esaminare le leggi che hanno fissato i rapporti tra feudatari e vassalli, la giurisprudenza infine dei tribunali dell'isola, la quale in queste materie non poteva essere uniforme, perchè varia era la natura e l'importanza dei diritti concessi nelle investiture primordiali, o modificate dalla tolleranza reciproca e dalle consuetudini invalse posteriormente. Chi credesse che in Sardegna, salvo pochissime onorevoli eccezioni, in capo alle quali mi piace di collocare la benemerita famiglia dell'onorevole Santa Croce, l'industria agraria abbia rogredito di molto, sia nel rispetto degli stromenti di agricoltura, sia nei metodi di coltivazione, sia nella conoscenza della ragione offensiva e difensiva delle acque, delle irrigazioni, dei metodi di allevamento e di governo del bestiame; senza che mi addentri, poichè non ne sarebbe il caso, nel ricercare la cagione vera di un progredire cotanto lento, mi contenterò di dire alla Camera che gli strumenti agrari, salvo le eccezioni di sopra accennate, sono, nella generalità dei paesi di Sardegna, oggidì tali quali presumibilmente saranno stati sei o sette secoli fa; che ricoveri pel bestiame non ve ne sono, che foraggi al medesimo non si apprestano, neppure in quelle regioni più centrali e più montuose dell'isola, dove la neve copre i pascoli che il gelo poi abbrucia. Eppure in queste regioni è dove appunto la pastorizia rappresenta il ramo principale di produzione, e l'agricoltura non è che secondario; è in queste regioni che si veggono greggi di pecore e capre di 600, 700, 1000 capi, branchi di porci di 400 e di 500, armenti di 200 o 300 vacche abbandonati senza custodia ed erranti in cerca di quel pascolo che il suolo produce spontaneamente, e che spesso ritarda e qualche volta anche rifiuta. Si è per questo che in Sardegna non sono straordinari i casi in cui un proprietario di pecore o di capre, il quale al mese di settembre ne abbia due o tre mila, si trovi alla metà di febbraio non averne che 200 o 300.

Ma, se queste sono oggidì le condizioni della Sardegna, sotto tale rispetto, crediamo noi che saranno state migliori nei tempi che precedettero o che immediatamente susseguirono la conquista aragonese? Il meno che si possa dire è che allora come adesso, nelle regioni piane e più feraci, l'agricoltura sarà stata la principale sorgente di reddito, la pastorizia secondaria; che il contrario si sarà osservato nelle regioni alpestri e più sterili. E tanto nell'una come nell'altra il prodotto delle seminagioni e del bestiame avrà costituito il principale, anzi dirò l'unico fonte di reddito per i feudatari e per il clero. E qui è da ritenere che in Sardegna, come in altri luoghi, non pochi feudi erano in mano del clero secolare e regolare; che l'influenza degli ecclesiastici sarà stata tanto più sentita, in quanto che essi avevano sulla casta feudale comune l'interesse di fare il più che fosse possibile produttiva l'opera dei vassalli e dei parrocchiani.

Infatti, mentre il feudatario dai coltivatori del terreno esigeva una prestazione reale, un diritto terratico, dove chiamato *llaor* di corte, dove portadia, dove mezza portadia, dove diritto di gioghi e di aratri; mentre dai possessori di bestiami esigeva, oltre il testatico, il deghino, lo sbarbaggio, il dritto di segno e marchio; il clero feudatario, oltre questi proventi signorili, riscuoteva pure su tutti i prodotti delle terre e del bestiame le decime ecclesiastiche per concessione del potere civile.

Vede dunque la Camera che feudatari e clero, siccome avevano comune l'interesse e lo scopo, così avranno avuto comune la volontà di promuovere l'agricoltura e la pastorizia, senza che l'una nuocesse all'altra, o nuocendosi a vicenda il meno che fosse possibile.

Si comprende facilmente che nell'infanzia delle popolazioni della Sardegna ciascun abitante avrà cercato di occupare o di acquistare, da chi ne aveva il dominio, terreni vicini ai luoghi abitati, e di ridurli a coltura; e si comprende pure che la sovrabbondanza degli altri terreni avrà dispensato il coltivatore da ogni pensiero di apprestare ricoveri e foraggi per la conservazione e mantenimento del bestiame necessario. Ma, a misura che esso si moltiplicava, la cerchia essendo più esposta alle sue incursioni, rendevasi necessario di provvedere alla tutela delle seminagioni.

Da questo punto può segnarsi il primo intervento della legge, la quale distinse i terreni coltivati in due zone: una appellò *vidazzoni* ossia la cerchia alternativamente seminata; l'altra chiamò *paberili*, ossia maggese; proibì che il bestiame s'introducesse nella prima; ordinò che si dovesse stanziare nella seconda. E siccome il bestiame grosso è la principale forza motrice delle operazioni agrarie, ed il bestiame minuto concorre coll'ingrasso a fecondare i terreni, e coi suoi prodotti serve in molte maniere all'uso ed al comodo del coltivatore, si conchiuse, colla logica positiva di quei tempi, che il territorio non seminato dovesse, senza alcun corrispettivo, ricevere ed alimentare il bestiame.

Questa è la origine prima della comunione dei pascoli

nei terreni di privata proprietà lasciati a maggese, comunione che voi, signori, avete abolito colla legge 18 aprile 1851, comunione di pascoli puramente consuetudinaria, di mera reciproca tolleranza, che non si deve confondere coll'ademprio del quale oggi parliamo.

Il moltiplicarsi del bestiame, l'insufficienza dei maggesi per riceverlo ed alimentarlo fu causa di lotte tra pastori e pastori, tra pastori e coltivatori. Era indispensabile al progresso della coltivazione allontanare il bestiame dalle cerchie seminate, confinarlo in luoghi remoti, ma abbastanza vasti, che potessero fornire ai pastori stanza utile e comoda. Ed ecco la prima origine di queste concessioni, o, se così volete chiamarle, occupazioni tollerate di vaste estensioni territoriali per collocarvi il bestiame, ossia delle cussorgie alle quali il presente articolo provvede.

Ad autorizzarle, a tollerarle consigliò l'interesse reciproco dei feudatari e dei decimatori; il pensiero di rimuovere le cause di liti accanite e spesso sanguinose, quello di promuovere l'agricoltura senza deprimere la pastorizia; ed a questi stessi principii s'informò la legislazione rurale dei tempi successivi e la giurisprudenza dei tribunali dell'isola. Queste concessioni si facevano dai feudatari o residenti in Sardegna o rappresentati dai loro così detti *regidores* o *apoderados*, che vuol dire reggitori o procuratori muniti di pieni poteri. Ciascheduna concessione indicava l'oggetto che la determinava colle parole: *para apposentar todo gener de su bestiar*; ossia: *per collocarvi ogni sorta di suo bestiame*; specificava l'estensione approssimativa che si concedeva, esprimeva i limiti che la circoscrivevano, o che erano per lo più limiti naturali. E siccome la superficie concessa era tanto terreno che si sottraeva alla superficie demaniale, sulla quale ai comuni competevano diritti di ademprio, perciò l'intervento del comune era necessario agli atti d'ispezione locale e di delimitazione, ed il consenso si richiedeva perchè la concessione potesse aver luogo. Munito della sua carta, chiamata in lingua spagnola *establiessimiento* o *despacho*, *dispaccio* o *stabilimento*, il titolare delle cussorgie diventava usuario esclusivo del pascolo. Poteva fabbricare case, erigere capanne; poteva, secondo il dritto competente a ciascun vassallo, ridurre a coltura tanti terreni, quanti coi buoi propri ne potesse coltivare; poteva chiudere, piantare alberi, innestare dei fruttiferi. È a questo modo che molte concessioni, originariamente fatte per solo uso di pascolo, divennero in Sardegna, coll'andare del tempo, vere e reali proprietà; mediante la chiusura, la coltivazione, il piantamento e l'innesto. E ciò poteva tanto più facilmente avvenire in quanto che la causa determinante la concessione, vale a dire il bisogno di collocare il bestiame, perdurando anche dopo la morte del concessionario, il diritto di pascolo esclusivo passava anche ai discendenti senza distinzione di procedenza dai maschi e da femmine; cosicchè, molti essendo i partecipanti al dritto principale di pascolo esclusivo, ciascuno si prevaleva anche dei diritti accessori, fabbricava case, erigeva capanne, coltivava, chiudeva, innestava.

Io non starò a dire se i feudatari, facendo queste concessioni, operassero o no legalmente; dico solo che le leggi successive ne hanno sempre riconosciuto l'efficacia, e per tutte valga la legge 26 febbraio 1839, tante volte invocata in questa discussione, il cui articolo 8 dice che saranno rispettati i diritti di questi cussorgiali tuttavolta che risultino o da un titolo specifico, o siano suffragati dalla possessione trentennaria. Ma il dubitare che queste concessioni fossero valide ed efficaci, solo perchè non presentavano alcun corrispettivo dal canto del concessionario, o non lo presentavano proporzionato all'importanza della cosa concessa, è asserzione che non regge a fronte delle osservazioni da me fatte, perchè nei terreni che si riducevano a coltura col permesso suo o colla sua tolleranza, il feudatario percepiva il corrispettivo nei diritti e prestazioni reali; nei terreni che si occupavano o si concedevano ad uso di pascolo, percepiva i diritti in natura che il bestiame era tenuto a pagare. L'agricoltura essendosi maggiormente sviluppata in Sardegna a misura che vi cresceva la popolazione, avvenne che le assegnazioni primitive e le supplementarie, fatte per la dotazione dei comuni, non bastavano più per dare occupazione alle braccia operose dei contadini; il soverchio delle forze vive di ciascheduna popolazione inflù verso le cussorgie a puro uso di pascolo, e là cominciarono i dissodamenti e le colture, chiamati in dialetto sardo *narboni*, ossia *novale*. Ciò fu causa di nuove liti tra i cussorgiali, specialmente pastori di capre e vacche, al cui bestiame era scemato il pascolo invernale coll'atterramento delle piante e lo sradicamento dei cespugli, e questi nuovi coloni, i quali spesso vedevano in una sola notte portarsi via dal bestiame tutto il frutto dei loro sudori biennali.

In sul principio si dubitò se queste colture, questi novali potessero conciliarsi col diritto di pascolo esclusivo concesso ai cussorgiali. Intervenne la legge, prescrivendo che i novali dovessero essere chiusi ed assiepati in modo che il bestiame non potesse introdurvisi da per sè e danneggiarli. In progresso la giurisprudenza fece prevalere il principio che l'agricoltura, sorgente principale della ricchezza della nazione non debbe essere sacrificata alla pastorizia errante; e, sebbene con molti giudicati abbia deciso che la esclusività del pascolo era sempre riservata al concessionario della cussorgia, pure adottò la massima che queste concessioni, essendo fatte ad uso speciale e determinato, non potevano impedire agli altri comunisti l'esercizio del diritto di legnare e di seminare che loro potesse competere.

Con queste spiegazioni che io ho avuto l'onore di dare alla Camera, spero che la discussione su quest'articolo rimarrà di assai semplificata. Esso non riguarda punto la proprietà, e solamente provvede a dare ai privati titolari o possessori di cussorgie un compenso per quegli usi determinati di pascolo che ad essi competono in forza di un titolo specifico o d'una prescrizione trentennaria.

PRESIDENTE. Debbo avvertire la Camera che mi venne testè riferito dal relatore della Commissione che

questa si sarebbe messa d'accordo in parte col Ministero, cioè abbandonerebbe l'articolo 13, non insistendo più a che fosse discusso e messo ai voti, ed accetterebbe il primo capoverso col primo numero dell'articolo 14, colla sola soppressione delle parole: *i beni compresi nei limiti dei feudi riscattati*.

Rimarrebbe poi solo il dissenso tra il Ministero e la Giunta, in ciò che il primo vorrebbe ancora l'approvazione del secondo numero dell'articolo 14 della sua proposta, invece la seconda chiederebbe che questo numero fosse espresso nei termini stessi in cui è concepito l'articolo 14 proposto da essa Commissione.

Io dunque non porrò più ai voti l'articolo 13, e aprirò la discussione sull'articolo 14 nel modo che ho indicato.

Il deputato Gustavo di Cavour ha facoltà di parlare.

CAVOUR G. Ho domandato la parola per contestare con mio rincrescimento le teoriche testè sviluppate dall'onorevole commissario regio circa i *cussorgiali*; ma, onde facilitare la discussione, se lo crede l'onorevole nostro presidente, lascierei votare i due primi capoversi dell'articolo 14 del Governo accettati dalla Commissione, meno le parole indicate come da cancellarsi; e poi mi riserverei la parola sulla terza parte.

PRESIDENTE. Leggerò dunque le due prime parti dell'articolo 14, che ora diventa il 13, e le porrò ai voti.

« In mancanza di titolo per sè valido saranno considerati di proprietà dei possessori o coltivatori in faccia al demanio, oltre a quanto già trovasi stabilito al riguardo dalla real carta del 26 febbraio 1839:

« 1° I terreni che dalla cessata delegazione feudale furono provvisoriamente assegnati ai comuni in supplemento di dotazione onde essere ripartiti tra i comunisti a termini della real carta medesima, sebbene ciò non risulti da un atto pubblico approvato nelle debite forme. »

(Sono approvate.)

La parola spetta al deputato Di Cavour Gustavo.

CAVOUR G. L'onorevole commissario regio ha sviluppato, con tutta quella dottrina che in lui riconosciamo, una parte della questione delle cussorgie, e, direi anche, una parte importantissima, quella cioè che dinanzi ai tribunali, dinanzi alle autorità amministrative dell'isola ha finora precipuamente tirato a sè l'attenzione generale.

Io non intendo contrastare nulla di quanto egli, così esperto conoscitore delle cose sarde, ci ha detto; ma bensì mi credo in dovere di prendere la questione da un altro aspetto, cioè sotto l'aspetto legislativo, anziché sotto quello giuridico. Noi facciamo una legge di eccezione, legge utilissima, comandata da considerazioni di ordine superiore, ma in cui ad ogni istante veniamo a derogare a qualche principio del diritto comune.

Veniamo specialmente ad arbitrare tra gli opposti risultamenti dei due diritti che per secoli si trovarono a fronte nella Sardegna: il diritto cioè che coll'onorevole Sineo chiamerò delle terre italiane, e il diritto dei conquistatori germanici, il quale, checchè ne dica lo stesso

onorevole Sineo, fu importato di fatto nell'isola. Ammettasi che la Corte di Saragozza, quando infeudava quell'immensa parte della Sardegna al marchese di Quirra, di cui l'onorevole Sineo ha studiato così bene le ragioni, commettesse un atto illegittimo, ma il tempo ne ha in parte sanzionate le conseguenze.

Ora io dico che, se stiamo soltanto alla origine storica delle cussorgie ed ai titoli originari dei cussorgiali, sicuramente essi non avrebbero diritto che a pochi riguardi; ma al disopra del diritto d'origine aragonese, al disopra di qualunque diritto scritto vi è un altro diritto naturale e molto più sacro, cioè il diritto di vivere lavorando; come fu detto male a proposito in altre circostanze.

Vi sono migliaia di famiglie, le quali da secoli esistono in quelle vaste ed inospite terre pubbliche ed incolte della Sardegna. Esse hanno certi titoli che in origine erano precari: erano cioè concessioni fatte da feudatari con clausole durissime e con riserva di rivocarle per motivi poco concludenti.

Ma intanto queste popolazioni hanno vissuto sempre la vita pastorizia, distinte dalle altre contermini, spesso rifiutate dai villaggi vicini con cui sono in opposizione per sentimenti, per interessi, per costumi, sicchè possono considerarsi talvolta persino come in guerra privata con loro.

In certi siti vi sono come due popolazioni l'una all'altra estranea, e poste in continuo reciproco antagonismo. Mi ricordo che il compianto deputato Buffa, nella Commissione dell'anno scorso, quando ebbe preso cognizione di molti fatti relativi alle cussorgie, diceva: sembrargli di vedere rinnovati ai giorni nostri colà quegli eroici combattimenti descritti da Omero tra popoli pastori e popoli agricoltori.

Dunque, sebbene quei titoli, quelle Carte dei feudatari, e quelle concessioni inducano forse soltanto concessioni precarie, vi è per altro un dovere sacrosanto di non spingere alla disperazione, alla miseria, alla mendicizia e forse al delitto (se pur è delitto il ricorrere alla forza quando si vorrebbero spogliare degli ultimi mezzi di vivere intiere popolazioni, che in numero costituiscono quello che in altre età si chiamava anche nazionalità).

I cussorgiali forse in Sardegna sono più numerosi di quanto fosse la nazione ateniese, la nazione spartana ed altre nazioni, le quali lasciarono nella storia nomi illustri. Essi si sono sviluppati ed hanno vissuto, e perchè in certe vecchie pergamene, dettate da un Governo oppressore, si trovarono clausole per cui non potevano mai acquistare il dominio, non avranno acquistato nessun diritto, neppure quello di vivere sulla terra natia? Io credo che questo non si possa nè si debba assolutamente ammettere.

Fu detto anche in questa stessa discussione che la prescrizione è la patrona del genere umano; che le prescrizioni sanano col tempo i più grandi abusi e perfino certe conseguenze di atroci delitti.

Signori, relativamente a tutte le terre d'Europa, se

si volesse andare alla prima origine della proprietà loro, chi potrà mai dubitare essere le medesime state e nell'irruzione dei barbari e nelle guerre del medio evo ed in molte altre circostanze occupate dalla violenza?

I primi cussorgiali, da quanto mi pare avere sentito dall'onorevole commissario regio, e mi consta eziandio dalla storia della Sardegna, vuolsi che fossero pastori a cui si assegnava un certo distretto di terreno, in cui essi erano obbligati di mantenere, per quanto si potesse, la sicurezza pei viaggiatori. Essi avevano quindi funzioni di polizia, anzi erano responsabili. Se qualche viandante era ucciso nel distretto della loro cussorgia, essi ne erano contabili e con danni civili ed anche con pene personali ed afflittive.

Credo che la concessione che si faceva a questi poveri mandriani in corrispettivo dell'obbligo di custodire l'estensione di 300 o 400 ettari, coll'obbligo di mantenere un po' di sicurezza pei viandanti, sebbene non fosse data con formole così solenni, era certamente altrettanto legittima, come quella che la Corte d'Aragona dava poi ai suoi feudatari. Di queste concessioni una si scriveva su cartapeccora, e si muniva dello stemma della corona d'Aragona; l'altra era riconosciuta dagli usi di tutta la Sardegna, era cosa di notorietà generale ed assoluta.

Per quei tempi simili concessioni facevano un vero bene, e diminuivano le violenze ed i latrocinii; cosicchè in quella dura età del medio evo, in cui si succedevano generalmente molti delitti, la Sardegna forse vide meno delitti contro i viaggiatori, meno spogliazioni d'innocui viandanti che gli altri paesi. Vi erano bensì certe uccisioni e violenze per vendetta; ma da questa istituzione, per cui tutta la Sardegna era divisa in distretti, cominciò a nascere qualche principio d'ordine.

Dopo vi furono poi anche concessioni di cussorgie fatte per prezzo di danaro. Ho veduto io stesso copie dei titoli di molte concessioni di cussorgie che si facevano in questo modo. E qui, se mi scarto dall'esatta esposizione dei fatti, pregherei l'onorevole commissario regio di rilevare quell'abbaglio che potrei prendere involontariamente.

Una famiglia di pastori si presentava alla curia del barone; quello era un ufficio mezzo amministrativo e mezzo giudiziario, che rendeva qualche volta la giustizia ed amministrava i redditi feudali; si esponeva che una parte del terreno feudale era affatto abbandonata, e non dava alcun profitto, e si pregava il barone di concederla a tempo indefinito a quella famiglia; si offriva, al solito, una somma generalmente piccola, ma però c'era un prezzo pattuito od imposto come corrispettivo della concessione; il barone poi, secondo le prammatiche del regno, e più ancora secondo le interpretazioni che sempre ne hanno date i magistrati sardi (i quali, per quanto hanno potuto, hanno sempre ristrette le esorbitanze della feudalità aragonese); il barone, dico, non poteva concedere quella cussorgia prima di avere sentito il Consiglio comunale e fatto conoscere agli altri vassalli che ci era questa domanda, per sapere se mai

questi potessero coll'implorata concessione venire pregiudicati nei loro diritti di ademprivio. Il comune, quando era il caso, concedeva il suo assenso, dichiarava cioè che quelle terre che si domandava di essere godute in cussorgia da tale o tal'altra famiglia potevano utilmente essere loro date. Dopo questo, il barone riceveva un piccolo diritto ed ammetteva i richiedenti in possesso di quella cussorgia. Secondo gli usi dell'isola, sanzionati poi anche da decisioni dei tribunali, quell'uso s'intendeva duraturo finchè durava il gregge.

Alcune di queste famiglie di mandriani si sono poi moltiplicate e moltiplicate assai. Io ho sentito parlare di un solo salto demaniale nella provincia di Lanusei, in cui si trovano duecento famiglie di cussorgiali. Questa è già un'agglomerazione di popolazione di cui si deve tenere un certo conto. Questi pastori però non si reggono ancora in comune, perchè sono persone ignoranti; forse neppure una saprà leggere fra queste numerose famiglie; ma ciò non è una ragione perchè debbano essere poste come fuori della legge e spogliate d'ogni specie di diritto.

Il sistema poi dei *demanialisti*, che vogliono considerare la questione puramente coi testi legali ed accettare ciecamente tutti gli atti di un potere che non era poi nazionale e che non usava grandi riguardi verso l'umanità, mi rammenta quanto diceva pochi giorni fa l'onorevole Sineo. Pensiamo, diceva egli, a quanto fa la Russia onde emancipare i suoi servi, e non procediamo più duramente ancora verso certi agricoltori o pastori della Sardegna di quanto in Russia ora si faccia pei servi, i quali non sono nemmeno proprietari delle loro persone. Ove questi si emancipano, si prendono poi anche misure per attribuire loro una porzione di terreno, onde possano vivere del prodotto di quelle glebe che devono nutrirli; e noi rispetto a questi cussorgiali, perchè in origine i loro diritti si confondono coi diritti dei comuni, vorremmo metterli interamente fuori di qualunque *compenso*?

È bensì vero che tanto non dice il progetto del Governo, il quale concede loro già qualche cosa; ma ciò sarebbe pure la conseguenza logica delle teoriche giuridiche testè sviluppate dall'onorevole commissario regio, teoriche giuridiche che hanno un lato vero, ma però non presentano che un solo lato della questione. Questo poi mi pare il lato di minore importanza, il lato che ci deve meno stare a cuore.

Mi rincresce di non potere qui valutare al giusto il numero di queste famiglie di cussorgiali, ma io credo di potere asserire che esse formano una popolazione di 40 a 50 mila abitanti. In certi siti queste famiglie si sono riunite, ed hanno formati vari centri di agglomerazione che diconsi *stazi*, cioè un nucleo di capanne capaci di contenere dieci, dodici o quindici famiglie.

Quattro anni or sono, il Parlamento ha votato una legge per cui sette od otto di questi *stazi* nel Sulcis furono innalzati a comuni, e ciò fu un atto lodevole.

Sicuramente nell'isola sono molti questi aggregati di popolazioni che vanno gradatamente aumentando; anzi

devo qui citare un fatto, che sarà certamente gradito alla Camera.

L'anno scorso l'onorevole ministro delle finanze, in allora ministro dell'istruzione pubblica, ha somministrato fondi, acciocchè in sei di quei siti si potessero introdurre scuole elementari; perchè i comuni, che generalmente sono composti di proprietari che abitano il capoluogo, riguardano talvolta i cussorgiali non come concittadini, ma come estranei, e talvolta perfino come nemici.

Nella relazione della Commissione che nel 1858 esaminava il primo progetto di legge sugli ademprivi, si era rilevato l'inconveniente di mettere in un sol fascio cussorgiali e ademprivisti.

In allora la Commissione disse che affidare ai Consigli comunali la cura di difendere i diritti dei cussorgiali, sarebbe stato come nel medio evo si fosse attribuito ad un Consiglio ghibellino l'incarico di tutelare i diritti di una popolazione guelfa, o viceversa. Io dirò in oggi che sarebbe assurdo questo, come se si attribuisse al Divano di Costantinopoli la facoltà di decidere e regolare l'amministrazione interna delle popolazioni rumene.

Fra le popolazioni stabilite negli abitati della Sardegna, erette in municipi, le quali abitano un solo centro, e le famiglie dei cussorgiali sparse sul grande perimetro di questi comuni, vi è tale opposizione di costumi e di interessi che assolutamente non conviene metterli in un fascio. Quindi e la Commissione dell'anno scorso, la quale era forse entrata in ragguagli più minuti, e quella di quest'anno che non entrò in questi ragguagli, hanno ammesso che si dovesse separare interamente la questione dei cussorgiali da quella degli ademprivisti.

Dirò poi che la Commissione di quest'anno ha fatto bene, perchè si vede alla prova che questa legge è già molto difficile, ed ha già dato luogo a lunghe discussioni, quantunque non contenga se non i soli principii della grande operazione a compiersi. Ora, se questa legge, entrando in minute prescrizioni, fosse diventata molto lunga, forse non avrebbe potuto essere discussa e votata in questa Sessione. Del resto la Commissione ha fiducia nel Ministero; essa crede che quando l'interesse fiscale e demaniale sarà stato definitivamente regolato e fissato, il Governo, in virtù di quella tutela che egli esercita, potrà con savi regolamenti, che io imploro, provvedere a che il compenso, che il Parlamento crederà di allocare ai cussorgiali, sia ripartito tra loro mediante consorzi, o sotto la provvida tutela dell'autorità provinciale, sia questa l'intendente, sia, se si crede, degli avvocati fiscali. Ma insisto onde non siano i cussorgiali lasciati in balia dei municipi, i quali sovente sono i loro nemici acerbi.

Vi sono in certi siti secolari contese tra municipi e pastori, e citerò un fatto che è a mia conoscenza, perchè ho avuto le carte di questo doloroso affare nelle mani non è gran tempo.

Certe famiglie di pastori del comune di Tempio, che facevano questa vita di cussorgiali, si erano nel secolo

scorso allargati molto verso la parte di Oschiri, avevano anche oltrepassato i colli i quali geograficamente dividono la Gallura dall'antico Montecento, adesso provincia di Ozieri.

Venti o venticinque anni fa emanò una legge provvida che determinò rigorosamente i limiti territoriali di tutti i comuni dell'isola e quindi anche quei del comune di Oschiri. Questi furono determinati da una certa linea, poi furono tagliate fuori dal circondario di Tempio ed unite ad Oschiri 30 o 40 famiglie di questi pastori che abitavano un salto detto di Ballascia. Pubblicata questa legge, questi si trovarono dipendere dall'amministrazione di Oschiri.

Ma quando hanno provato ad andare in Oschiri, il sindaco ed i membri del Consiglio comunale e tutti gli abitanti loro hanno detto: voi siete forestieri, voi siete di Tempio, voi non avete niente a fare col nostro comune, non vi riconosciamo come concittadini. Quando si tratta poi di mettere imposte, essi non hanno rappresentante veruno nel Consiglio comunale e non potrebbero averlo, perchè sono per lo più analfabeti.

Nella ripartizione poi dei tributi operata dal comune di Oschiri, per quanto essi narrano ed hanno esposto anche in loro ricorsi al Ministero, il municipio d'Oschiri li carica come nemici e forestieri.

A Tempio trovano simpatia; le autorità loro dicono: noi vorremmo fare qualche cosa per voi, ma voi dipendete dal comune di Oschiri.

Bisogna investirsi di questa condizione: perchè essi sono figli di Tempiesi, in Oschiri sono considerati come stranieri, ed essi considerano gli Oschiresi pure come forestieri. Questa è una cosa deplorabile: forse cesserà col progresso dell'istruzione e delle scuole; ma finchè questo dura, non si può procedere come se questi fatti fossero pienamente ignorati.

Questi fatti io non li avrei messi in pieno giorno, senza grave ragione; ma lo feci perchè l'onorevole commissario regio venne ad accennare ad una stretta legalità, che non contesto, in certi aspetti.

A fronte però di tale legalità provo il bisogno di proclamare che, quando una legge riveste il carattere della durezza, e che forse può anche sembrare spietata, il legislatore deve elevarsi al disopra della mera legalità farisaica, deve andare sino ai grandi principii del giusto e dell'onesto, che danno agli uomini che sono nati sopra una terra il diritto di vivervi, quando essi fanno pure tutto quello che possono, e sono disposti ad inaffiarne le zolle coi loro sudori.

Spero che la Camera tratterà con qualche larghezza questi poveri cussorgiali, i quali, e per la loro miseria, e per la quasi niuna istruzione hanno bisogno del nostro soccorso: sicchè riesca necessario che tendiamo loro una mano fraterna.

Io confesso che, quantunque questa legge sia ottima sotto tanti rapporti, se si traessero quelle dure conseguenze che non sono certamente nell'intenzione dell'egregio commissario regio, ma che sarebbero naturali conseguenze della teorica da lui sviluppata sulla natura dei

diritti di questi poveri cussorgiali, io darei recisamente una palla nera a questa legge; perchè, per quanto buone ne siano tutte le altre disposizioni, questo, che a mio avviso, è atto di crudeltà, cioè lo spodestare in un tratto tante famiglie, sarebbe un tale fatto da fare propendere la bilancia in senso opposto.

Mi permetta la Camera di appellarmi ad una autorità che è conosciuta da tutte le persone che hanno avuto un'educazione classica.

Io mi ricordo negli anni della mia prima gioventù, quando imparavo il latino, d'aver letto quella famosa prima egloga di Virgilio, in cui si dipingono i pastori del territorio di Cremona spietatamente mandati via dal loro suolo natío per opera del triumvirato di Cesare Ottaviano, Antonio e Lepido. In quel disgraziato territorio un bel giorno arrivarono soldati soverchianti, *l'empio soldato straniero*, come dice Virgilio, a scacciare dalla loro terra natia quei pastori, dicendo loro: « Queste terre sono mie, andatevi a cercare altrove il vostro pane ed il vostro destino. »

In quella mia gioventù mi commovevo sulle disgrazie del pastore Melibee, e credo che tutti quelli che hanno avuto educazione classica si sieno meco commossi a tal lettura che eccita mirabilmente gli affetti e la simpatia.

Ora io vi dico, o signori: vorremo noi dopo due mila anni rinnovare un caso simile? Pensate che vi saranno dei pastori Melibei tra i cussorgiali di Sardegna; pensate che può sorgere, se non un altro Virgilio, che simili geni difficilmente si riproducono, ma qualche minore scrittore, che, senza metterne il concetto in quegli aurei versi, stigmatizzi veementemente una misura non dissimile da quella di cui dopo due mila anni si conserva tuttora la memoria come di una cruda ingiustizia!

Se si volessero cacciare dalla loro terra natia quei poveri pastori, ciò sarebbe esporli o ad andare mendicando, o forse anche a darsi al banditismo. Pensate che tali uomini, benchè rozzi, hanno sempre esercitato la più cordiale ospitalità, hanno sempre conservata la religione della parola data, la fedeltà all'amicizia; che nella più grande miseria non hanno mai tradito un ospite, e che, in una parola, raccolgono in sè tutte le rozze ma preziose virtù dei popoli primitivi, quali furono i progenitori delle più grandi nazioni.

A vece di irritarli con simili atti, cerchiamo di allettarli coi mezzi dell'istruzione a calcare le orme della civiltà, ma non deturpiamo una disposizione, che vogliamo rigeneratrice della Sardegna, coll'innestarvi provvedimenti che ricorderebbero i peggiori tempi del servaggio in Russia od in altre lontane regioni. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Il deputato Cavour G. propone modificazioni in favore delle cussorgie, o si limita a sostenere la proposta della Commissione?

CAVOUR G. Appoggio l'articolo della Commissione perchè venga mantenuto.

SERRA F. M., commissario regio. Io spero che l'onorevole marchese di Cavour darà una palla bianca a questa legge, appunto perchè si persuaderà che nei termini in cui la legge è proposta non sarà mai il caso che

si abbia a dire come dei pastori dell'egloga virgiliana: *veteres migrate coloni.*

I pastori della cussorgia di Balascia rimarranno dove sono e continueranno ad essere proprietari delle case che hanno fabbricate, delle corti che hanno erette e dei terreni che hanno ridotto a coltura. Appartengano essi ad Oschiri od a Tempio, ciò non farà che la loro condizione giuridica in faccia al demanio sia menomamente mutata; queste proprietà sono ad essi garantite dalla legge del 26 febbraio 1839 e dallo statuto fondamentale; ed oltre a quelle proprietà, essi avranno anche, per effetto di questo articolo, un assegnamento corrispondente al numero e qualità dei loro bestiami.

Dunque vede il deputato Di Cavour che non è il caso di dire a queste famiglie: andatevene lontane dalle case vostre, lasciate le terre fecondate dai vostri sudori ad un altro più fortunato assegnatario. Essi rimarranno dove sono, e la questione non versa su altro se non che invece d'aver immense estensioni per puro uso di pascolo, delle quali essi non hanno potuto prescrivere la proprietà contro il loro titolo primitivo, avranno invece un assegnamento proporzionato ai bisogni ragionevoli dei loro bestiami. Quest'assegnamento, sia desso fissato nei termini e nel modo che il Ministero propone, sia in quell'altro che alla Camera piacerà di determinare, farà sempre sì che sarà più certa e meglio determinata, ma giammai infelice la condizione di quei pastori, la causa dei quali l'onorevole deputato della provincia di Tempio ha oggi con tanto calore e con tanta dottrina patrocinato dinanzi alla Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Falqui-Pes ha facoltà di parlare.

FALQUI-PES. Avevo chiesto la parola allorchè doveva venire in discussione l'articolo 13 proposto dalla Commissione; siccome però ho visto che Commissione e Ministero si sono messi perfettamente d'accordo e si sono adottati i due primi alinea dell'articolo 14 proposto dal Governo, restringerò ora le mie osservazioni all'articolo 14 proposto dalla Commissione, ed all'ultimo alinea dell'articolo proposto dal Ministero.

La differenza che passa fra queste due proposte consiste in ciò, che il Ministero non vuole stabilire una norma fissa e certa su cui abbiano ad essere regolati i compensi da darsi ai pastori; la Commissione all'opposto dice: si stabilisca questo punto fisso, si stabilisca il quarto, perchè così si possono togliere i dissensi, le differenze che vi possono essere. Coerente ai principii che ho esposto nella tornata di ieri, io credo la Camera persuasa della necessità di stabilire un punto, una norma fissa che debba servire di base per i compensi.

Lo stesso ministro delle finanze, allorchè io facevo quella osservazione in ordine al compenso per gli ademprivi tra comuni e demanio, tra comuni e corpi morali, tra corpi morali e cussorgiali, nell'interesse dei comuni per i loro usi, che non erano esclusi da quello del pascolo del bestiame, come, per esempio, il cogliere e godere delle ghiande, il cogliere legna per ardere, per utensili agrari e per altri usi della vita, egli stesso ha ri-

conosciuto quanti inconvenienti debba trarre seco l'investigazione e la liquidazione specifica di questi diritti per regolare questi compensi: se per i comuni sarà più facile l'accomodare le partite, questo sistema necessariamente sarà difficilissimo per i cussorgiali. Il Governo conosce quale sia il loro numero in tutta l'isola; volendo provvedere ai loro diritti dove ancora non esiste un fatto che li determini, esso deve per necessità riconoscere che questa liquidazione deve fare perdere molto tempo, e dare luogo a liti infinite, e tante quanto è il numero dei cussorgiali.

Rifletta la Camera alla nuova proposta del Ministero: esso propone di fare a questi un assegnamento, appunto perchè avevano le loro cussorgie ad uso di pascolo; ma su quali elementi basa questo assegnamento?

Ne mette quattro, salvo errore: calcola in primo luogo il numero e la qualità del bestiame posseduti dall'attuale possessore della cussorgia, calcola la qualità ed il valore del terreno, calcola gli usi particolari competenti agli altri possessori privati e comuni, e calcola per ultimo i dritti d'uso che nell'intera superficie potessero competere al comune nel di cui territorio giurisdizionale è situata la cussorgia. E qui notate che vengono in collisione i dritti dei comuni e dei privati cussorgiali, perchè quanto più vorrete assegnare ai cussorgiali, tanto meno ne resterà ai comuni, che dovranno, quelli dismessi, entrare in riparto col demanio per la porzione che gli rimarrà nelle cussorgie.

Ora io dico: se per liquidare fra due comuni il Ministero ha riconosciuto la necessità di stabilire un termine, ora la metà, ora i due terzi, appunto per togliere ogni motivo di questione o di lite, io credo assai maggiore il bisogno di fissare questo termine per tacitare in modo decisivo i cussorgiali senza ammettere una liquidazione formale dei rispettivi interessi degli aventi diritto, ciò che sarebbe indispensabile attenendosi alla proposta del Ministero, giacchè e comuni e cussorgiali ed ogni avente ragione qualunque si studierà senza meno d'ingrandirli per avere un assegno maggiore a titolo di compenso. Nè mi muove la circostanza che i cussorgiali godessero quel terreno, bosco o selva loro concessa a solo titolo di pascolo del proprio bestiame. Non era ciò sfuggito alla Carta reale 26 febbraio 1839, e ciò non pertanto loro ha accordata la proprietà perfetta e di ciò che avranno chiuso e di ciò che avranno coltivato.

Notate inoltre che, morto il padre di famiglia cui era stata fatta la concessione ed accordata la cussorgia, questa è stata divisa tra i figli superstiti; ognuno ha goduto la sua porzione allo stesso titolo per cui la godeva il suo genitore. Moltissimi hanno fatto dei miglioramenti nella porzione propria, altri hanno fatto delle alienazioni della parte che era loro spettata, e quindi è noto che non più una famiglia come in principio, ma diverse famiglie sono in quel luogo, le quali oggi godono dell'antica cussorgia.

Ora vede la Camera che il discutere le ragioni tra queste diverse famiglie, il numero del bestiame dell'uno e dell'altro per stabilire questi diritti di compenso sarà

una cosa gravissima ed interminabile, e differirà sommaramente l'abolizione degli ademprivi, stante anche la complicazione che porta seco la sistemazione pratica dei dritti degli stessi cussorgiali, e poi di quelli competenti ai comuni utenti, come ho detto di sopra, a titolo di ademprivio in contraddittorio del demanio.

Di più, avvi un altro riflesso che, secondo me, è gravissimo, ed è questo: quelli che hanno questo diritto di godere del pascolo pel loro bestiame in quella data cussorgia è egli a credere che si restringessero ad usare solamente di questo diritto? A qual titolo, a qual ragione loro si accordava questo diritto?

Perchè potessero stabilmente ivi avere il loro bestiame e, come diceva saviamente il commissario regio, perchè potessero avere una dimora fissa sul luogo. Ora questa dimora fissa nel luogo che cosa importa? Importa niente meno che il diritto acquistato di provvedersi sul luogo di tutto ciò che era necessario per potere vivere.

Volete che colui il quale è obbligato a vivere sul sito si restringa precisamente al pascolo dei suoi bestiami, e che non pensi a se stesso, e che non possa raccogliere i rami secchi per riscaldarsi e per fare tutte le operazioni che portano seco, tutte le operazioni di cui egli poteva in quella località occuparsi? Vorremmo persuaderci che il concedente la cussorgia abbia inteso di usare con lui tanta ristrettezza, perchè si dovesse attenere alla prima lettera della concessione. Non è in questo senso che ha inteso le concessioni, anche ad un uso determinato, la prelodata Carta reale del 1839, di cui la presente legge, come hanno detto e il commissario regio e l'onorevole relatore, non è che il complemento.

Sono facoltà queste che si debbono intendere comprese nel conceduto diritto di dimorare in un dato luogo pel pascolo del suo bestiame, perchè senza di ciò non vi potrebbe assolutamente stare.

Posto dunque questo principio, posta la grande difficoltà che vi è di poter fare questa liquidazione con soddisfazione reciproca, perchè la parola *bisogni* è molto elastica; e come si cercherà di esagerarla per parte dei privati, di questi cussorgiali, così cercheranno ancora di esagerarla per parte dei comuni e degli altri aventi diritto in questa stessa estensione territoriale, è molto meglio che il Ministero fissi una somma certa che debba servire di base per queste liquidazioni.

Egli è in questo senso che io intendeva di aderire all'articolo 14 proposto dalla Commissione piuttosto che alla proposta indeterminata fatta dal Ministero; quindi insisto perchè la Camera, in virtù delle addotte ragioni, dia la preferenza alla proposta della Commissione, in quanto alla fissazione di una base per determinare i compensi ai cussorgiali, ond'essere coerenti al principio che si è ieri stabilito per il compenso degli ademprivi.

La seduta è levata alle 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna.